Spedizione in abbonamento postale - Gruppo I

Anno 121° — Numero 241

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Mercoledì, 3 settembre 1980 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI E DECRETI - CENTRALINO 65101
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI, 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA

Annuo con supplementi ordinari L. 68.000
Semestrale » » » » 36.000

Annuo senza supplementi ordinari L. 52.000
Semestrale » » » » 28.000

Un fascicolo L. 250 - Supplementi ordinari: L. 300 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

ALLA PARTE SECONDA

Annuo L. 45.000 - Semestrale L. 25.000
Un fascicolo L. 250 per ogni sedicesimo o frazione di esso.
Fascicoli di annate arretrate: il doppio.

Per l'ESTERO i prezzi di abbonamento e dei fascicoli separati sono il doppio di quelli indicati per l'interno

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 387001 intestato all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - I fascicoli disguidati devono essere richiesti all'Amministrazione entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

1979

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. 959.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli . . . . Pag. 7380

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 960.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena . . . . Pag. 7381

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. 961.
Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa . . . . Pag. 7382

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 962.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piedimonte Matese . . Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 963.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piazzola sul Brenta . . Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 964.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Porto Sant'Elpidio . . Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 965.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Chiavenna . . . . . . Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 966.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Borgonovo Val Tidone Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 967.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Varazze . . . . . . Pag. 7383

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 968.
Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Pietro Vernotico Pag. 7384

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettronica valtellinese S.p.a., in Andalo . . . . Pag. 7384

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.
Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Piva Guerrino, in Varna. Pag. 7384

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.
Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Milano Pag. 7385

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena . . . . . . Pag. 7385

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea . . . . Pag. 7386

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena . . . . . . Pag. 7386

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea . . . . Pag. 7386

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli . . Pag. 7387

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli . . Pag. 7387

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga al 18 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea . . . . Pag. 7387

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga al 30 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver, in Teverola . . . . Pag. 7388

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena . . . . . . Pag. 7388

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Riva del Garda. Pag. 7388

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Oliva, con sede in Genova e stabilimento a Beinette . . . . Pag. 7389

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio . . . . Pag. 7389

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo. Pag. 7389

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.
Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros, in Avezzano . . . . . . Pag. 7390

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva Gessi S.n.c., in Roccastrada . . Pag. 7390

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio . . . . Pag. 7390

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona . . . . Pag. 7391

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate . . . . Pag. 7391

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros, in Avezzano . . . . . . Pag. 7392

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga al 15 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva Gessi S.n.c., in Roccastrada . . Pag. 7392

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo. Pag. 7393

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona . . . . Pag. 7393

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.
Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centralmobili-Roma, in Roma . . . Pag. 7393

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

Ministero della pubblica istruzione: Annullamento dell'avviso di vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino. Pag. 7394

Ministero del lavoro e della previdenza sociale:
Scioglimento di trentacinque società cooperative. Pag. 7394
Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi Alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma. Pag. 7394

Ministero della sanità: Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fiuggi » di Fiuggi . . . . . . Pag. 7394

Ministero del tesoro: Media dei cambi e dei titoli Pag. 7395

CONCORSI ED ESAMI

Ministero delle finanze: Aumento, da ventuno a novantasei, dei posti del concorso a segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione . . . . Pag. 7396

Ospedale « Trigona » di Noto: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia . . Pag. 7397

Ospedali ed istituti riuniti di Teramo: Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale . . . . Pag. 7397

Istituto nazionale di riposo e cura per anziani « V. Emanuele II » di Ancona: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7397

Ospedale civile « S. Isidoro » di Trescore Balneario: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7397

Ospedali riuniti di Bergamo: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7397

Ospedale di circolo « F. Trabattoni - G. Ronzoni » di Seregno: Riduzione del numero dei posti del concorso ad assistente di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 7397

Arcispedale « S. Anna » di Ferrara: Concorso ad un posto di aiuto della divisione medica con compiti prevalenti nella medicina del lavoro e reumatologia . . Pag. 7398

Ospedale « F. Pispico » di Poggiardo: Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico. Pag. 7398

Ospedale « S. Giuseppe-Sambiasi » di Nardò: Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia . . . . Pag. 7398

Ospedale « B. Appiani e C. Mira » di Bosisio Parini: Concorsi a posti di personale sanitario medico . Pag. 7398

Ospedali riuniti « SS. Annunziata » di Chieti: Concorso ad un posto di assistente della divisione O.R.L. Pag. 7398

Causa pia ospitaliera « Uboldo » di Cernusco sul Naviglio: Concorso ad un posto di direttore di farmacia Pag. 7398

Ospedale « F. Lotti » di Pontedera: Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica . . . . . Pag. 7398

Ospedale di Castel S. Pietro Terme: Concorso ad un posto di assistente di medicina generale . . . Pag. 7398

Ospedale civile « A. Pugliese » di Catanzaro: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7399

Ospedale civile di Susa: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . . . Pag. 7399

Ospedale oftalmico di Torino: Concorsi a posti di personale sanitario medico . . . . Pag. 7399

REGIONI

Regione Lombardia

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **51**.
Provvidenze per sovvenzioni annue d'esercizio a favore di servizi di linea precedentemente assistiti dal regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni . . Pag. 7399

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **52**.
Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori . . . . . . Pag. 7401

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **53**.
Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 52 « Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori » . . . . Pag. 7403

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **54**.
Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891 . . . . . . Pag. 7404

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **55**.
Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191, 1192, 2821/A, 2821/B, 2821/C e relativa aggregazione al comune di Rovellasca . . . . . Pag. 7407

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **56**.
Modifica dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24 « Procedure per la realizzazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 » . . . . Pag. 7408

SUPPLEMENTI ORDINARI

SUPPLEMENTO ALLA « GAZZETTA UFFICIALE » N. 241 DEL 3 SETTEMBRE 1980:

LEGGE 23 luglio 1980, n. **508**.
Adesione alla convenzione relativa all'indicazione dei nomi e dei cognomi nei registri di stato civile, firmata a Berna il 13 settembre 1973, e sua esecuzione.

LEGGE 23 luglio 1980, n. **509**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica popolare ungherese intesa ad evitare le doppie imposizioni in materia di imposte sul reddito e sul patrimonio ed a prevenire le evasioni fiscali, con annesso protocollo, firmata a Budapest il 16 maggio 1977.

LEGGE 23 luglio 1980, n. **510**.
Ratifica ed esecuzione dello scambio di note tra la Repubblica italiana e la Repubblica francese, effettuato a Roma il 9 luglio 1976, relativo al trattamento tributario degli atti di liberalità.

LEGGE 23 luglio 1980, n. **511**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di estradizione e di assistenza giudiziaria in materia penale tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

LEGGE 23 luglio 1980, n. **512**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione di assistenza giudiziaria in materia civile tra la Repubblica italiana e la Repubblica popolare ungherese, firmata a Budapest il 26 maggio 1977.

LEGGE 23 luglio 1980, n. **513**.
Ratifica ed esecuzione della convenzione tra il Governo della Repubblica italiana ed il Governo della Repubblica del Venezuela per evitare le doppie imposizioni sui redditi derivanti dall'esercizio della navigazione aerea, firmata a Caracas il 3 marzo 1978.

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1979, n. **959**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Napoli.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Napoli e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Dopo l'art. 680 dello statuto dell'Università di Napoli, con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

FACOLTA' DI FARMACIA

Scuola di specializzazione in farmacologia

Art. 681. — Alla facoltà di farmacia è annessa la scuola di specializzazione in farmacologia.

Art. 682. — La scuola rilascia il diploma di specializzazione in farmacologia al termine del corso di studi che ha durata biennale.

Nel secondo anno di corso la scuola si articola in due indirizzi: sperimentale e terapeutico.

Art. 683. — Alla scuola di specializzazione sono ammessi i laureati in farmacia, chimica e tecnologia farmaceutiche, scienza delle preparazioni alimentari, scienze biologiche, medicina e chirurgia, medicina veterinaria.

L'ammissione alla scuola è condizionata al superamento degli esami di fisiologia generale o umana e di farmacologia o farmacologia e farmacognosia, ove questi non siano stati superati nel corso degli studi universitari.

Art. 684. — Gli insegnamenti della scuola sono i seguenti:

1° *Anno*:

1) biometria e statistica;
2) patologia generale;
3) endocrinologia;
4) farmacologia generale;
5) farmacologia cellulare;
6) farmacologia biochimica;
7) tossicologia sperimentale;
8) microbiologia e igiene.

2° *Anno*:

a) indirizzo sperimentale:

1) radiochimica e radiobiologia;
2) disegno degli esperimenti;
3) studio delle attività farmacologiche;
4) immunochimica;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia;
7) interazione fra farmaci.

b) indirizzo terapeutico:

1) disegno degli esperimenti;
2) farmacologia nello sviluppo e dell'età avanzata;
3) farmacologia cardiovascolare;
4) farmaci degli stati dismetabolici;
5) neuropsicofarmacologia;
6) chemioterapia antimicrobica, antivirale, antiumorale;
7) interazioni fra farmaci;
8) scienza dell'alimentazione.

Art. 685. — La scuola è organizzata dalla facoltà di farmacia dell'Università di Napoli presso i propri laboratori. I corsi teorici e pratici possono essere integrati da conferenze, seminari e dimostrazioni svolti con la collaborazione di studiosi ed esperti.

La direzione della scuola è affidata ad un docente di ruolo eletto dal consiglio direttivo costituito da cinque docenti nominati dal consiglio di facoltà, per la durata di tre anni, scelti tra i docenti di discipline chimico farmaceutiche (due) e farmacologiche (tre).

Il direttore ed i membri del consiglio sono rieleggibili.

In caso di decadenza, il nuovo membro resta in carica fino alla scadenza del mandato triennale.

Art. 686. — Gli incarichi di insegnamento, anche per un limitato numero di lezioni o esercitazioni, sono conferiti dal rettore su proposta del consiglio direttivo della scuola con l'approvazione del senato accademico e del consiglio di amministrazione.

Art. 687. — Le tasse e soprattasse per l'iscrizione alla scuola sono quelle stabilite per la facoltà di farmacia. I contributi a carico degli iscritti dovranno essere fissati annualmente dal consiglio di amministrazione su proposta del consiglio della scuola e verranno resi noti ogni anno con apposito manifesto.

Art. 688. — Il numero massimo di iscritti alla scuola è di quindici per ogni anno di corso.

L'ammissione alla scuola è decisa dal consiglio direttivo sulla base di una valutazione dei titoli e per esami.

La frequenza è obbligatoria sia per i corsi sia per i laboratori.

Art. 689. — La scuola è finanziata con le quote di iscrizione ed attraverso contributi, lasciti e donazioni di enti o di privati.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 39

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **960**.

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Siena.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Siena, approvato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2831 e modificato con regio decreto 31 ottobre 1929, n. 2395, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Siena e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Articolo unico

Lo statuto dell'Università degli studi di Siena è così modificato:

Dopo l'art. 188, e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti:

Scuola diretta a fini speciali per audioprotesisti

Art. 189. — La scuola a fini speciali per audioprotesisti ha sede presso l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica dell'Università di Siena.

La durata del corso degli studi della scuola per audioprotesisti è di due anni. L'indirizzo è teorico-pratico.

Per l'ammissione alla scuola si richiede il diploma di perito industriale o titolo equipollente o superiore.

Alla scuola si accede previo esame di perfetta dizione di lingua italiana e di cultura generale. La commissione sarà composta dal direttore della scuola e da due docenti di audiologia o O.R.L.

Art. 190. — Il direttore della scuola è titolare della cattedra di clinica otorinolaringoiatrica. La scuola è sotto tutela della facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Siena. Gli insegnamenti sono proposti dal consiglio della scuola, formato dal direttore e da due docenti in audiologia o in clinica otorinolaringoiatrica. Le proposte di incarico di insegnamento vengono fatte alla facoltà di medicina e gli insegnanti sono scelti fra i titolari di altre cattedre della facoltà di medicina dell'Università di Siena, tra i liberi docenti in audiologia o in altre materie, o tra persone aventi particolari competenze sulle materie del corso.

Art. 191. — Le materie di insegnamento sono le seguenti:

1° *Anno*:

nozioni di fisica acustica;
anatomia e fisiologia dell'orecchio medio e interno;
audiometria clinica;
protesi acustica.

2° *Anno*:

cause e quadro clinico-audiometrico della sordità;
indicazione alla terapia protesica della sordità;
applicazione della protesi acustica (aspetti tecnici);
psicologia del soggetto sordo.

Art. 192. — Gli allievi sono obbligati a frequentare l'istituto di clinica otorinolaringoiatrica ed il centro audiologico dell'Università di Siena. Seguiti i corsi e superati gli esami in tutti gli insegnamenti prescritti, gli allievi sono ammessi a sostenere l'esame di diploma. Le commissioni esaminatrici per gli esami di profitto sono nominate, su proposta del direttore della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia.

Art. 193. — L'esame di diploma consiste nella discussione di una tesi scritta su un argomento riguardante le materie di insegnamento della scuola ed in una prova pratica stabilita dalla commissione esaminatrice. L'esame di diploma viene sostenuto davanti ad una commissione di cinque membri, scelti tra i docenti della scuola, dal preside della facoltà di medicina e chirurgia. Ogni commissario ha a disposizione 10 punti. I candidati non riconosciuti idonei possono ripresentarsi all'esame di diploma dopo un altro anno di frequenza alla scuola; verrà rilasciato agli allievi che avranno superato l'esame finale il diploma di audioprotesista.

Art. 194. — L'importo delle tasse è stabilito nel modo seguente:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa annuale di iscrizione	»	18.000
tassa erariale di diploma	»	6.000
soprattassa annuale esami di profitto . .	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	3.000
tassa annuale per studenti fuori corso .	»	5.000

Agli studenti può essere richiesto il pagamento di eventuali contributi da determinarsi a norma dell'art. 11 della legge 18 dicembre 1951, n. 1551.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 29 agosto 1980
Registro n. 78 Istruzione, foglio n. 38

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 31 ottobre 1979, n. **961.**

Modificazioni allo statuto dell'Università degli studi di Pisa.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto lo statuto dell'Università di Pisa, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2278 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2225, e successive modificazioni;

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, numero 1592;

Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;

Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni;

Veduta la legge 11 aprile 1953, n. 312;

Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorità accademiche dell'Università anzidetta;

Riconosciuta la particolare necessità di approvare le nuove modifiche proposte in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Università di Pisa e convalidati dal Consiglio superiore della pubblica istruzione nel suo parere;

Sentito il parere del Consiglio superiore della pubblica istruzione;

Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;

Decreta:

Lo statuto dell'Università degli studi di Pisa, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, è ulteriormente modificato come appresso:

Articolo unico

Dopo l'art. 218, e con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi, sono inseriti i seguenti nuovi articoli:

Scuola di perfezionamento in chimica organica e chimica organica industriale

Art. 219. — Presso la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università di Pisa è istituita una scuola di perfezionamento in chimica organica industriale. Essa ha lo scopo di fornire a laureati una preparazione specializzata nel campo della chimica organica, con particolare riguardo alle sintesi d'interesse industriale e rilascia il relativo diploma di perfezionamento.

La durata della scuola è di due anni e non sono consentite abbreviazioni di corso.

Art. 220. — La scuola è retta da un direttore coadiuvato da un consiglio; il direttore della scuola, professore di ruolo e docente della scuola, è nominato dal rettore, su designazione del consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Art. 221. — I docenti della scuola, scelti fra i professori di ruolo, professori incaricati, assistenti e persone di riconosciuta competenza nelle varie materie, vengono nominati dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore.

Art. 222. — Alla scuola di perfezionamento vengono ammessi i laureati in chimica o chimica industriale, che ne abbiano fatto domanda, mediante concorso per titoli ed esami. E' data facoltà al consiglio della scuola di stabilire, prima dell'inizio di ogni anno accademico, il numero di ammissioni in relazione alla disponibilità di fondi. Tale numero non potrà comunque essere superiore a 18 (diciotto).

Art. 223. — Ciascun insegnamento della scuola può essere svolto da più docenti aventi specifica competenza delle diverse parti del programma.

Art. 224. — Le materie d'insegnamento sono:

1° *Anno*:

complementi di chimica organica;
chimica di composti di coordinazione;
complementi di chimica fisica;
principi generali dei processi di chimica organica.

2° *Anno*:

realizzazione industriale di reazioni organiche;
processi catalitici sintetici;
metodologia avanzata in chimica organica.

Art. 225. — Il consiglio della scuola, su proposta del direttore, può istituire corsi di lezioni, conferenze ed esercitazioni affidati a competenti per settori particolari.

Art. 226. — Gli iscritti alla scuola di perfezionamento hanno l'obbligo di frequentare le lezioni e le esercitazioni e di svolgere attività di ricerca presso uno degli istituti chimici della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'Università.

Al termine di ogni anno di perfezionamento gli iscritti devono superare gli esami relativi ai corsi frequentati per accedere all'anno di corso successivo ovvero all'esame di diploma.

Le commissioni per gli esami vengono nominate dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore della scuola.

Art. 227. — Al termine del biennio gli iscritti devono presentare e discutere, dinanzi ad una commissione costituita da sette membri (dei quali almeno quattro scelti fra i docenti della scuola) nominati dal consiglio della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali su proposta del direttore, una dissertazione scritta su un argomento originale nel campo di perfezionamento, concordato con il consiglio della scuola.

Il conferimento del diploma è condizionato dall'esito favorevole di tale discussione.

Art. 228. — La scuola per il suo funzionamento si avvale dei proventi delle tasse degli iscritti e dei fondi messi a disposizione da enti pubblici e privati.

Ha sede presso gli istituti di chimica analitica, chimica fisica, chimica generale, chimica organica e chimica organica industriale della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali e può avvalersi anche del personale e delle apparecchiature degli altri istituti chimici della facoltà ed eventualmente di quelle di altri enti pubblici e privati in base a regolari convenzioni.

Art. 229. — Le tasse che gli iscritti devono versare sono fissate come segue:

tassa di immatricolazione	L.	5.000
tassa di iscrizione annuale	»	18.000
soprattassa annuale per esami di profitto	»	7.000
soprattassa per esame di diploma . .	»	6.000

Gli iscritti alla scuola di perfezionamento sono tenuti inoltre a pagare i relativi contributi di laboratorio in entità stabilita annualmente dal consiglio di amministrazione dell'Università di Pisa su proposta del senato accademico, sentita la facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 31 ottobre 1979

PERTINI

VALITUTTI

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 37

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **962.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piedimonte Matese.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piedimonte Matese (Caserta) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 18

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **963.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piazzola sul Brenta.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Piazzola sul Brenta (Padova) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 19

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **964.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Porto Sant'Elpidio.

N. 964. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Porto Sant'Elpidio (Ascoli Piceno) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 20

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **965.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Chiavenna.

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dell'interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Chiavenna (Sondrio) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 21

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **966.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Borgonovo Val Tidone.

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Borgonovo Val Tidone (Piacenza) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 22

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. **967.**

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Varazze.

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in Varazze (Savona) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 23

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 8 agosto 1979, n. 968.

Istituzione di un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Pietro Vernotico.

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1979, col quale, sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione, di concerto con i Ministri dello interno e del tesoro, viene istituito, a decorrere dall'inizio dell'anno scolastico 1979-80, un istituto tecnico commerciale ad indirizzo amministrativo in San Pietro Vernotico (Brindisi) e ne viene approvata la tabella organica.

Visto, *il Guardasigilli*: MORLINO
Registrato alla Corte dei conti, addì 20 *agosto* 1980
Registro n. 78 *Istruzione, foglio n.* 24

DECRETO MINISTERIALE 13 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettronica valtellinese S.p.a., in Andalo.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5%, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di 250 cartoni contenenti componenti elettrici (v.d. 85.28) di origine e provenienza Hong Kong la ditta Elettronica valtellinese di Andalo ha effettuato un pagamento anticipato di $ 29.000 di cui al mod. *B*-Import n. 4719424 rilasciato dalla Cassa di risparmio delle provincie lombarde in data 29 aprile 1977;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana di Milano Turbigo il 9 settembre 1977 con un ritardo, quindi, di giorni settantotto rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi-Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 770314 del 23 aprile 1979 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che, secondo quanto dichiarato dall'operatore con lettera del 16 dicembre 1977, il ritardo sarebbe stato determinato dall'arrivo a destino della merce nel mese di luglio, da scioperi e ferie del personale delle dogane, dalla chiusura dell'azienda per tutto il mese di agosto;

Considerato che dagli atti uniti all'istanza di liberazione, presentata dalla banca fideiubente il 28 dicembre 1977, risulta che la merce è stata allibrata in dogana il 23 giugno 1977, cioè entro i termini di validità dell'impegno valutario; che gli scioperi non sono in alcun modo documentati; che le ferie aziendali non sono motivo esimente e che, pertanto, tali fatti non possono essere considerati idonei ad escludere, ai sensi dell'art. 5 della citata legge n. 1126, la imputabilità della ritardata importazione alla ditta medesima;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, art. 4, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Elettronica valtellinese mediante fidejussione della Cassa di risparmio delle provincie lombarde nella misura del 5% di $ 29.000 di cui al mod. *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7191)

DECRETO MINISTERIALE 19 giugno 1980.

Incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Piva Guerrino, in Varna.

IL MINISTRO DEL COMMERCIO CON L'ESTERO

Vista la legge 20 luglio 1952, n. 1126, modificata con legge 2 aprile 1962, n. 162, relativa a disposizioni integrative in materia valutaria e di commercio con l'estero;

Visto l'art. 3 del decreto ministeriale 21 marzo 1974 che conferma senza modificazione, nella stessa misura del 5 %, la cauzione o la sostitutiva fidejussione da prestare nel caso di pagamento anticipato di merci da importare, già stabilita con decreto ministeriale 26 ottobre 1967;

Visto l'art. 12 del decreto legislativo luogotenenziale 17 maggio 1945, n. 331, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 79 del 3 luglio 1945 che attribuisce all'Ufficio italiano dei cambi tutti i compiti e le funzioni già attribuite all'Istituto nazionale per i cambi con l'estero, e pertanto anche i compiti di accertamento delle trasgressioni in materia valutaria, di cui al regio decreto-legge 12 maggio 1938, n. 794, convertito in legge 9 gennaio 1939, n. 380;

Considerato che per l'importazione di tondame di faggio e abete, di origine e provenienza Repubblica federale tedesca, la ditta Piva Guerrino ha effettuato un pagamento anticipato di D.M. 60.000 di cui al mod. *B*-Import n. 5163972 rilasciato dalla Banca popolare di Bressanone in data 11 dicembre 1975;

Considerato che a fronte di detto pagamento anticipato da parte di una delle aziende di credito di cui all'art. 2, secondo comma, della legge 20 luglio 1952, n. 1126, è stata rilasciata per conto della citata ditta ed a favore dell'Ufficio italiano dei cambi la relativa fidejussione di cui in premessa;

Considerato che la dichiarazione d'importazione concernente l'operazione predetta è stata accettata dalla dogana del Brennero limitatamente a D.M. 10.230 entro i termini, e quanto al residuo importo di D.M. 49.770 tra il 9 marzo 1976 e il 22 luglio 1976 con un ritardo, quindi, di minimo giorni ventinove e massimo giorni centosessantaquattro rispetto alla scadenza dell'impegno valutario in questione;

Viste le risultanze dell'istruttoria condotta dall'Ufficio italiano dei cambi-Ispettorato, ai sensi della circolare « Scambi con l'estero », cap. I, par. 12, *A*), trasmesse al Ministero del commercio con l'estero con nota n. 141306 del 18 maggio 1978 unitamente alla relativa documentazione;

Considerato che da detto esame emerge che l'interessata ha attribuito il ritardo a difficoltà incontrate dal fornitore per la consegna del legname, derivanti da indisponibilità momentanea di autotreni da adibire al trasporto;

Considerato che la ditta, in due precedenti simili occasioni, ha giustificato il tardivo perfezionamento delle relative operazioni doganali con uguali motivazioni e che, pertanto, pur essendo a conoscenza, in base alle precedenti esperienze, che la nazionalizzazione non sarebbe stata effettuata nei termini previsti, ciò nonostante, non ha ritenuto di richiedere la proroga dell'impegno valutario, per cui la ragione addotta assume carattere di consuetudine e, come tale, non può essere considerata idonea ad escluderne, ai sensi dello art. 5 della richiamata legge n. 1126/1952, l'imputabilità in ordine alla ritardata importazione;

Decreta:

Art. 1.

Ai sensi dell'art. 4 della legge n. 1126 del 20 luglio 1952, si dispone l'incameramento a favore dell'erario dello Stato della cauzione prestata dalla ditta Piva Guerrino mediante fidejussione della Banca popolare di Bressanone nella misura del 5% di D.M. 49.770 quota parte del modello *B*-Import sopraindicato.

Art. 2.

L'Ufficio italiano dei cambi provvederà all'esecuzione del presente decreto, che sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 19 giugno 1980

p. *Il Ministro*: GIACOMETTI

(7192)

DECRETO MINISTERIALE 25 luglio 1980.

Proroga a trentatre mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, stabilimento di Milano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 15 novembre 1977, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano;

Visti i decreti ministeriali 24 novembre 1977, 22 dicembre 1977, 28 aprile 1978, 7 luglio 1978, 22 novembre 1978, 12 febbraio 1979, 24 aprile 1979, 1° agosto 1979, 20 marzo 1980 e 24 maggio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 febbraio 1977 al 16 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Montefibre, per l'unità di Milano, è prolungata al 15 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 25 luglio 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8136)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corni & C. di Modena;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C. di Modena, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° settembre 1978 al 1° marzo 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8110)

DECRETO MINISTERIALE 6 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza);

Visto il decreto ministeriale 19 marzo 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 novembre 1977 al 6 maggio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 6 agosto 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 6 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8105)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corni & C. di Modena;

Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 1° marzo 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C. di Modena, è prolungata al 1° giugno 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8111)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1980 e 6 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario

di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 novembre 1977 al 6 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 6 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8106)

DECRETO MINISTERIALE 7 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli;

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° settembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 1° dicembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 7 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8108)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli;

Visti i decreti ministeriali 20 giugno 1980 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° marzo 1979 al 1° dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Farmaceutici Rivetti, stabilimento di Napoli, ora INRF-RIV S.p.a., stabilimento di Napoli, è prolungata al 1° marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8109)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga al 18 novembre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale, in Scalea.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza);

Visti i decreti ministeriali 19 marzo 1980, 6 agosto 1980 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 novembre 1977 al 6 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Reggio Calabria;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. I.C.M. - Industria camiceria meridionale di Scalea (Cosenza), è prolungata al 18 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8107)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga al 30 ottobre 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver, in Teverola.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 24 marzo 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Calver di Teverola (Caserta);

Visti i decreti ministeriali 11 maggio 1978 e 25 novembre 1978 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° gennaio 1978 al 30 settembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Napoli;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Calver di Teverola (Caserta), è prolungata al 30 ottobre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

(8134) *Il Ministro*: FOSCHI

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C., in Modena.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI dell'11 giugno 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Corni & C. di Modena;

Visti i decreti ministeriali 6 agosto 1980 e 7 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 1° settembre 1978 al 1° giugno 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Bologna;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Corni & C. di Modena, è prolungata al 1° settembre 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

(8112) p. *Il Ministro*: QUATTRONE

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma, in Milano, stabilimento di Riva del Garda.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 22 febbraio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Sisma di Milano, stabilimento di Riva del Garda;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Sisma di Milano, stabilimento di Riva del Garda, è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° novembre 1978 al 27 aprile 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8133)

DECRETO MINISTERIALE 8 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Oliva, con sede in Genova e stabilimento a Beinette.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 maggio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione aziendale della S.p.a. Cotonificio Oliva, con sede in Genova e stabilimento a Beinette (Cuneo);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Torino;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Cotonificio Oliva, con sede in Genova e stabilimento a Beinette (Cuneo), è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 1° gennaio 1980 al 29 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 8 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8132)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio (Milano);

Visto il decreto ministeriale 2 gennaio 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 agosto 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio (Milano), è prolungata al 13 novembre 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 11 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8119)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979 e 18 dicembre 1979 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1978 al 18 novembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 18 febbraio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8113)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a nove mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros, in Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Albatros di Avezzano;

Visto il decreto ministeriale 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 novembre 1979 al 4 maggio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros di Avezzano, è prolungata al 4 agosto 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8103)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva gessi S.n.c., in Roccastrada.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Iva gessi S.n.c. di Roccastrada (Grosseto);

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva gessi S.n.c. di Roccastrada (Grosseto) è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 7 luglio 1977 al 7 gennaio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8117)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 26 ottobre 1978, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione aziendale della S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio (Milano);

Visti i decreti ministeriali 2 gennaio 1979 e 11 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 13 febbraio 1978 al 13 novembre 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Italchemi, stabilimento di Barzaghi Ufa di Brugherio (Milano), è prolungata all'11 febbraio 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8120)

DECRETO MINISTERIALE 12 agosto 1980.

Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);

Visti i decreti ministeriali 27 agosto 1979 e 12 febbraio 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 marzo 1979 al 23 dicembre 1979;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese), è prolungata al 23 marzo 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 12 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8115)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza per l'assicurazione di alcuni prodotti agricoli contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate e dalle brinate.

IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO
DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, ed il regolamento di esecuzione approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, nonché successive disposizioni modificative ed integrative;

Vista la legge 25 maggio 1970, n. 364, per l'istituzione del Fondo di solidarietà nazionale;

Visto il regolamento approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, di esecuzione dell'art. 21 della citata legge n. 364;

Vista la legge 26 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni contro i danni;

Visto il decreto ministeriale 6 luglio 1979, con il quale sono state approvate le tariffe dei premi e le condizioni di polizza per l'assicurazione grandine da applicarsi per lo stesso anno 1979;

Vista la domanda presentata al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e al Ministero dell'agricoltura e delle foreste dal Consorzio italiano rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.) costituito, a norma del predetto regolamento, tra le imprese assicuratrici autorizzate all'esercizio del ramo « grandine », intesa ad ottenere l'approvazione delle tariffe dei premi e delle condizioni generali di polizza da esso predisposte e da applicare nell'anno 1980 per le assicurazioni contro i rischi della grandine, delle brinate e delle gelate, relative ai prodotti « frutta », « agrumi », « mandorle », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive », assunte dalle imprese assicuratrici consorziate;

Vista la relazione tecnica presentata a corredo della domanda;

Corredato che con telegramma di questo Ministero n. 815312 del 13 giugno 1980 è stata prospettata al Consorzio italiano rischi agricoli speciali, per quanto concerne l'assicurazione contro i rischi della grandine, una soluzione che comporta l'adozione di una franchigia minima del 9 % per i consorzi delle regioni del nord Italia con esclusione dei consorzi delle regioni Liguria e Trentino-Alto Adige per i quali la franchigia minima verrebbe ridotta al 5 %, restando invariata, rispetto a quella applicata nell'anno 1979, la misura della franchigia per i consorzi del centro sud;

Visto il telescritto del 19 giugno 1980, con il quale il Consorzio italiano rischi agricoli speciali, riconfermata la validità della tariffa presentata, ha fatto tuttavia presente di poter adottare, limitatamente alla campagna 1980 e sempre per quanto riguarda l'assicurazione contro i rischi della grandine e in prospettiva del raggiungimento della franchigia 10% nella campagna 1981, la franchigia minima del 9 % per i consorzi del nord al corrispondente tasso di premio, e la franchigia minima del 5 % al corrispondente tasso di premio per i soli consorzi della Liguria e Trentino-Alto

Adige in considerazione del ridotto periodo di osservazione statistico nonché del favorevole andamento tecnico correlato a contenuti tassi di premio;

Ritenuto che le anzidette misure di franchigia ai rispettivi livelli di premio possano essere accolte, al fine di conseguire il necessario equilibrio tecnico, nel quadro della consueta revisione annuale della normativa concernente le condizioni di assicurazione; per quanto riguarda la campagna 1981 detta revisione è da avviare entro la fine della campagna agricola 1980;

Considerato che le condizioni e tariffe di premi presentate dal C.I.R.A.S. per le assicurazioni dei rischi grandine, gelate e brinate, risultano determinate tenuto conto di tutti gli elementi tecnici e statistici desunti dall'esperienza acquisita nel corso di un ampio periodo di tempo nel settore dell'assicurazione contro i rischi di cui alla legge 25 maggio 1970, n. 364, e dei risultati della precedente campagna assicurativa;

Decreta:

Sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 della legge 25 maggio 1970, n. 364, e dell'art. 13 del relativo regolamento di esecuzione approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 1971, n. 1241, secondo i testi autenticati, le tariffe dei premi e le condizioni generali e speciali di polizza presentate dal Consorzio italiano dei rischi agricoli speciali (C.I.R.A.S.), da applicarsi dalle imprese consorziate per l'anno 1980 per l'assicurazione dei prodotti: « frutta », « mandorle », « agrumi », « noci e nocciole », « uva da vino », « uva da tavola » e « olive da tavola e da olio » contro i danni derivanti dalla grandine, dalle gelate, dalle brinate.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato
BISAGLIA

Il Ministro dell'agricoltura e delle foreste
MARCORA

(8276)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga a dodici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros, in Avezzano.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 17 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di ristrutturazione e riorganizzazione della S.p.a. Albatros di Avezzano;

Visti i decreti ministeriali 12 febbraio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 5 novembre 1979 al 4 agosto 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Pescara;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Albatros di Avezzano, è prolungata al 2 novembre 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto dell'integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8104)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.
Proroga al 15 febbraio 1978 del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva gessi S.n.c., in Roccastrada.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 29 aprile 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della ditta Iva gessi S.n.c. di Roccastrada (Grosseto);

Visto il decreto ministeriale 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 7 luglio 1977 al 7 gennaio 1978;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla ditta Iva gessi S.n.c. di Roccastrada (Grosseto), è prolungata al 15 febbraio 1978.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a)* e *b)*, della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

p. *Il Ministro*: QUATTRONE

(8118)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a diciotto mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni, in Borgo San Lorenzo.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 18 dicembre 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della condizione di crisi aziendale della S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze);

Visti i decreti ministeriali 15 dicembre 1979, 17 dicembre 1979, 18 dicembre 1979 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 novembre 1978 al 18 febbraio 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Firenze;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Karner confezioni di Borgo San Lorenzo (Firenze), è prolungata al 18 maggio 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8114)

DECRETO MINISTERIALE 13 agosto 1980.

Proroga a quindici mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno e Sesona.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 20 luglio 1979, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese);

Visti i decreti ministeriali 27 agosto 1979, 12 febbraio 1980 e 12 agosto 1980 di concessione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori della società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto dal 22 marzo 1979 al 23 marzo 1980;

Ritenuta la necessità di prolungare il trattamento di cui trattasi;

Sentite le organizzazioni sindacali interessate;

Udito il parere dell'ufficio regionale del lavoro di Milano;

Decreta:

La corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Atlantic, sede commerciale di Milano e stabilimenti di Morbegno (Sondrio) e Sesona (Varese), è prolungata al 22 giugno 1980.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 13 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8116)

DECRETO MINISTERIALE 14 agosto 1980.

Concessione per sei mesi del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centralmobili-Roma, in Roma.

IL MINISTRO
DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Vista la legge 12 agosto 1977, n. 675, concernente provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore;

Vista la delibera del CIPI del 31 gennaio 1980, con la quale è stata accertata la sussistenza della crisi aziendale della S.p.a. Centralmobili-Roma di Roma;

Ritenuta la necessità di provvedere alla corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale in favore dei lavoratori dipendenti dalla società sopra indicata sospesi o lavoranti ad orario ridotto;

Sentite le organizzazioni sindacali e la regione interessata;

Decreta:

In favore dei lavoratori dipendenti dalla S.p.a. Centralmobili-Roma di Roma è disposta la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale per il periodo dal 12 febbraio 1979 al 12 agosto 1979.

Si applicano ai lavoratori sopra indicati le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere *a*) e *b*), della legge 12 agosto 1977, n. 675.

L'Istituto nazionale della previdenza sociale è autorizzato a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 14 agosto 1980

Il Ministro: FOSCHI

(8130)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Annullamento dell'avviso di vacanza della cattedra di storia contemporanea presso la facoltà di magistero dell'Università di Torino.

E' annullato, per carenza di presupposti, l'avviso di vacanza della cattedra di storia contemporanea nella facoltà di magistero dell'Università di Torino, da coprire mediante trasferimento, pubblicato a pag. 6899 della *Gazzetta Ufficiale* n. 223 del 14 agosto 1980.

(8318)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Scioglimento di trentacinque società cooperative

Con decreto ministeriale 22 luglio 1980 le seguenti società cooperative sono state sciolte ai sensi dell'art. 2544 del codice civile senza far luogo alla nomina di commissari liquidatori non essendovi rapporti patrimoniali da definire:

1) società cooperativa edilizia La Serenella a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sica in data 6 giugno 1962, rep. n. 80546, reg. soc. n. 349;

2) società cooperativa edilizia Regione Campania Mugnano 41 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 28 gennaio 1974, rep. n. 199472, reg. soc. n. 752;

3) società cooperativa edilizia Regione Campania Grumo Nevano 78 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 12 febbraio 1974, rep. n. 199587, reg. soc. n. 1475;

4) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 118 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. n. 199652, reg. soc. n. 1111;

5) società cooperativa di produzione e lavoro Collettivo Teatro Popolare a r.l., in Napoli, costituita per rogito Galluccio in data 6 settembre 1974, rep. n. 106413, reg. soc. n. 1482;

6) società cooperativa edilizia Casa Nuova a r.l., in Napoli, costituita per rogito Sanseverino in data 22 gennaio 1970, rep. n. 269144, reg. soc. n. 188;

7) società cooperativa edilizia Capodimonte Case per Lavoratori a r.l., in Napoli, costituita per rogito Incoronato in data 19 maggio 1976, rep. n. 42026, reg. soc. n. 978;

8) società cooperativa edilizia Nuovo Umanesimo Campania X a r.l., in Frattamaggiore (Napoli), costituita per rogito Marranghello in data 28 marzo 1974, rep. n. 44016, reg. soc. n. 878;

9) società cooperativa edilizia Regione Campania Boscotrecase 108 a r.l., in Napoli, costituita per rogito de Vivo in data 18 febbraio 1974, rep. n. 199642, reg. soc. n. 996;

10) società cooperativa edilizia Letizia a r.l., in Napoli, costituita per rogito Rungi Carmela in data 1° settembre 1964, rep. n. 3050, reg. soc. n. 636;

11) società cooperativa edilizia C.E.A.M. - Cooperativa edilizia alloggi moderni a r.l., in Napoli, costituita per rogito D'Auria in data 21 maggio 1970, rep. n. 15885, reg. soc. n. 439;

12) società cooperativa edilizia Montecalvario Prima a r.l., in Napoli, costituita per rogito Capuano in data 17 maggio 1970, rep. n. 21688, reg. soc. n. 579;

13) società cooperativa edilizia La Ginestra 1970 a r.l., in Napoli, costituita per rogito Morelli in data 19 maggio 1970, rep. n. 141398, reg. soc. n. 418;

14) società cooperativa edilizia Consorzio Nuovo Umanesimo Campania a r.l., in Napoli, costituita per rogito Marranghello in data 5 settembre 1975, rep. n. 455968, reg. soc. n. 1517;

15) società cooperativa edilizia Casa Lieta a r.l., in Caivano (Napoli), costituita per rogito Fusco in data 4 luglio 1962, rep. n. 11140, reg. soc. n. 478;

16) società cooperativa edilizia Edilstabia a r.l., in Castellammare di Stabia (Napoli), costituita per rogito Varone in data 2 luglio 1973, rep. n. 37885, reg. soc. n. 1321;

17) società cooperativa edilizia Vesuvio a r.l., in Ercolano (Napoli), costituita per rogito Licenziati in data 2 ottobre 1975, rep. n. 45167, reg. soc. n. 1511;

18) società cooperativa edilizia Villa delle Rose a r.l., in Portici (Napoli), costituita per rogito Ragucci in data 27 febbraio 1974, rep. n. 6534, reg. soc. n. 685;

19) società cooperativa di produzione e lavoro Edilperfecta a r.l., in Pozzuoli (Napoli), costituita per rogito Pasolini in data 23 giugno 1966, rep. n. 33738, reg. soc. n. 495;

20) società cooperativa edilizia Saticula a r.l., in Caserta, costituita per rogito Maturo in data 26 ottobre 1963, rep. n. 21913, reg. soc. n. 223/73;

21) società cooperativa edilizia Marina a r.l., in Caserta, costituita per rogito delli Paoli in data 11 dicembre 1973, rep. n. 131978, reg. soc. n. 276/73;

22) società cooperativa edilizia L'Arizona a r.l., in Sessa Aurunca (Caserta), costituita per rogito Girfatti in data 25 gennaio 1975, rep. n. 56100/9583, reg. soc. n. 48/75;

23) società cooperativa edilizia Apollo 14 a r.l., in Aversa (Caserta), costituita per rogito Dongiacomo Nicola in data 11 febbraio 1970, rep. n. 248/137, reg. soc. n. 14/70;

24) società cooperativa edilizia Autofercasa a r.l., in Capua (Caserta), costituita per rogito Bosco in data 22 dicembre 1963, rep. n. 12777, reg. soc. n. 24;

25) società cooperativa edilizia dipendenti ATI a r.l., in Santa Maria Capua Vetere (Caserta), costituita per rogito Musto in data 13 febbraio 1976, rep. n. 16218, reg. soc. n. 72/76;

26) società cooperativa edilizia La Marinella a r.l., in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 28 giugno 1973, rep. n. 57735, reg. soc. n. 893;

27) società cooperativa edilizia Belvedere a r.l., in Benevento, costituita per rogito Giordano in data 25 ottobre 1973, rep. n. 59191, reg. soc. n. 924;

28) società cooperativa edilizia Bocca di Leone a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 3 gennaio 1974, rep. n. 274, reg. soc. n. 957;

29) società cooperativa edilizia Sannio Lilla a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 14 febbraio 1974, rep. n. 694, reg. soc. n. 1009;

30) società cooperativa edilizia Sannio Margherita a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 11 dicembre 1973, rep. n. 228/79, reg. soc. n. 960;

31) società cooperativa edilizia Sannio Speranza a r.l., in Benevento, costituita per rogito Ronza in data 17 gennaio 1974, rep. n. 501/137, reg. soc. n. 969;

32) società cooperativa edilizia Rigel XXIX a r.l., in Roma, costituita per rogito Foglia Luigi Uriele in data 30 ottobre 1970, rep. n. 20224, reg. soc. n. 126/71;

33) società cooperativa edilizia Poggio Rosato a r.l., in Roma, costituita per rogito Fea in data 6 settembre 1973, rep. n. 586723, reg. soc. n. 39/31/73;

34) società cooperativa edilizia Benacus a r.l., in Milano, costituita per rogito De Magistris in data 15 novembre 1951, rep. n. 49083, reg. soc. n. 147478;

35) società cooperativa edilizia Maina a r.l., in S. Giorgio Morgeto (Reggio Calabria), costituita per rogito Galelli in data 15 marzo 1973, rep. n. 82225, reg. soc. n. 290.

(7824)

Proroga della gestione commissariale della società cooperativa edilizia « Nuovi Alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma

Con decreto ministeriale 31 luglio 1980 i poteri conferiti al dott. Gaetano D'Agata, commissario governativo della società cooperativa edilizia « Nuovi Alloggi - S.C.E.N.A. », in Roma, sono stati prorogati fino al 27 ottobre 1980.

(7825)

MINISTERO DELLA SANITA'

Modificazione alle etichette dell'acqua minerale « Fiuggi » di Fiuggi

Con decreto 17 luglio 1980, n. 2059, la S.p.a. Ente Fiuggi, in Roma, via Pinciana, 25, è stata autorizzata ad aggiornare le analisi chimica e batteriologica riportate sulle etichette dell'acqua minerale naturale Fiuggi, di cui al decreto ministeriale 24 novembre 1978, n. 1732.

Al decreto è allegato un esemplare della nuova etichetta.

(8093)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 169

Corso dei cambi del 29 agosto 1980 presso le sottoindicate borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
Dollaro USA	853,80	853,80	853,75	853,80	853,75	—	853,70	853,80	853,80	853,80
Dollaro canadese	738,50	738,50	738 —	738,50	738,70	—	737,50	738,50	738,50	738,50
Marco germanico	476,39	476,39	476,59	476,39	476,45	—	476,36	476,39	476,39	476,38
Fiorino olandese	437,20	437,20	437,50	437,20	437,35	—	437,20	437,20	437,20	437,20
Franco belga	29,66	29,66	29,72	29,66	29,66	—	29,677	29,66	29,66	29,60
Franco francese	205 —	205 —	205 —	205 —	205,05	—	204,95	205 —	205 —	205 —
Lira sterlina	2042,40	2042,40	2044 —	2042,40	2042,75	—	2043,20	2042,40	2042,40	2042,40
Lira irlandese	1788,60	1788,60	1789 —	1788,60	1787,75	—	1787 —	1788,60	1788,60	—
Corona danese	153,80	153,80	153,90	153,80	153,85	—	153,97	153,80	153,80	153,80
Corona norvegese	176,48	176,48	176,40	176,48	176,45	—	176,60	176,48	176,48	176,45
Corona svedese	204,71	204,71	204,80	204,71	204,70	—	204,85	204,71	204,71	204,70
Franco svizzero	516,90	516,90	517,40	516,90	517,40	—	517,40	516,90	516,90	516,90
Scellino austriaco	67,277	67,277	67,30	67,277	67,30	—	67,30	67,277	67,277	67,25
Escudo portoghese	17,10	17,10	17,20	17,10	17,17	—	17,20	17,10	17,10	17,10
Peseta spagnola	11,732	11,732	11,75	11,732	11,72	—	11,726	11,732	11,732	11,70
Yen giapponese	3,90	3,90	3,91	3,90	3,90	—	3,905	3,90	3,90	3,90

Media dei titoli del 29 agosto 1980

Titolo	Quotazione
Rendita 5 % 1935	64,20
Redimibile 5,50 % (Edilizia scolastica) 1967-82	89 —
» 5,50 % » » 1968-83	84,30
» 5,50 % » » 1969-84	81,20
» 6 % » » 1970-85	79,225
» 6 % » » 1971-86	77,25
» 6 % » » 1972-87	73,125
» 9 % » » 1975-90	75,225
» 9 % » » 1976-91	77,20
» 10 % » » 1977-92	81,975
» 10 % Cassa DD.PP. sez. A Cr. C.P. 97	77 —
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-10-1978/80	99,75
» » » » 1- 3-1979/81	99,375
» » » » 1- 7-1979/81	99,50
» » » » 1-10-1979/81	98,325
Certificati di credito del Tesoro Ind. 1-12-1979/81	98,625
» » » » 1- 5-1979/82	97,775
» » » » 1- 7-1979/82	97,50
» » » » 1-10-1979/82	97,30
» » » » 1- 1-1980/82	98,325
» » » » 1- 1-1980/83	98,15
Buoni Tesoro Pol. 10 % 1- 1-1981	97,80
» » Nov. 5,50 % 1- 4-1982	86,70
» » Pol. 12 % 1- 1-1982	95,575
» » » 12 % 1- 4-1982	94,725
» » » 12 % 1-10-1983	92,20
» » » 12 % 1- 1-1984	92,70
» » » 12 % 1- 4-1984	92,70
» » » 12 % 1-10-1984	92,325
» » » 12 % 1-10-1987	90,075

Il contabile del portafoglio dello Stato: MAROLDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 29 agosto 1980

Valuta	Cambio
Dollaro USA	853,75
Dollaro canadese	738 —
Marco germanico	476,375
Fiorino olandese	437,20
Franco belga	29,668
Franco francese	204,975
Lira sterlina	2042,80
Lira irlandese	1787,80
Corona danese	153,885
Corona norvegese	176,54
Corona svedese	204,78
Franco svizzero	517,15
Scellino austriaco	67,288
Escudo portoghese	17,15
Peseta spagnola	11,729
Yen giapponese	3,902

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELLE FINANZE

Aumento, da ventuno a novantasei, dei posti del concorso a segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette e riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione.

IL MINISTRO DELLE FINANZE

Visto il decreto ministeriale 12 dicembre 1979, registrato alla Corte dei conti, addì 8 febbraio 1980, registro n. 8 Finanze, foglio n. 284, con il quale è stato indetto il concorso, per esami, a ventuno posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Visto il decreto ministeriale 26 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1980, con il quale, a scioglimento della riserva di cui all'art. 11 del citato decreto ministeriale 12 dicembre 1979, è stato fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 1980 lo svolgimento delle prove scritte del concorso stesso;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 28 febbraio 1980, registrato alla Corte dei conti, addì 14 marzo 1980, registro n. 2 Presidenza, foglio n. 261, con il quale questa amministrazione è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 27 della legge 18 marzo 1968, n. 249, a mettere a concorso centocinquanta posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette;

Considerato che, ai sensi della legge 29 febbraio 1980, n. 33, il 50% dei suddetti posti va riservato in applicazione delle disposizioni sull'occupazione giovanile, per cui risultano effettivamente disponibili settantacinque posti;

Considerata l'urgente necessità di conferire anche i suindicati settantacinque posti per sopperire ad inderogabili esigenze di servizio;

Ritenuto che per far fronte tempestivamente alle cennate esigenze di servizio si rende necessario aumentare da ventuno a novantasei il numero dei posti messi a concorso con il già citato decreto ministeriale 12 dicembre 1979, utilizzando i settantacinque posti autorizzati di cui sopra;

Considerato che, attribuendosi i suddetti posti anche a regioni non comprese nell'originario bando di concorso, occorre procedere alla riapertura dei termini per la presentazione delle istanze di partecipazione al concorso stesso;

Tenuto conto che, non essendo possibile prevedere il numero dei nuovi candidati al concorso, si rende necessario rinviare lo svolgimento delle prove scritte del concorso ad altra data, che verrà indicata con successivo provvedimento da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana;

Decreta:

Art. 1.

I posti di segretario nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette, messi a concorso con il decreto ministeriale 12 dicembre 1979 citato in premessa, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 51 del 21 febbraio 1980, sono elevati da ventuno a novantasei e ripartiti fra le regioni sottoindicate nel modo seguente:

Piemonte	posti n. 26
Lombardia	» 23
Provincia autonoma Trento	» 5
Friuli-Venezia Giulia	» 6
Veneto	» 10
Liguria	» 7
Emilia-Romagna	» 8
Toscana	» 7
Marche	» 2
Umbria	» 2
Totale	posti n. 96

Art. 2.

Sono riaperti i termini per la presentazione delle domande di ammissione al concorso. Tali domande, redatte su carta da bollo conformemente al modello allegato ed indirizzate all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato, devono essere direttamente presentate o fatte pervenire all'intendenza stessa entro e non oltre i trenta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Si considerano prodotte in tempo utile le domande di ammissione spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento entro il termine di cui al precedente comma. A tal fine fa fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.

Art. 3.

I requisiti per l'ammissione al concorso, richiesti dall'art. 2 del decreto ministeriale 12 dicembre 1979 recante il bando del concorso stesso, devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione di cui al precedente art. 2.

Art. 4.

Lo svolgimento delle prove scritte del concorso — già fissato per i giorni 17 e 18 ottobre 1980 con decreto ministeriale 26 maggio 1980, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 146 del 29 maggio 1980 — è rinviato a data da stabilirsi.

Nella Gazzetta Ufficiale *del 27 ottobre* 1980 *sarà pubblicato il provvedimento recante l'indicazione della nuova data, dell'ora, delle sedi e dei locali di svolgimento delle prove stesse. Tale indicazione avrà valore di notifica a tutti gli effetti.*

Di quanto sopra verrà data, a mezzo raccomandata, singola comunicazione ai candidati che hanno già prodotto domanda di partecipazione al concorso entro il termine di cui all'art. 4 del decreto ministeriale 12 dicembre 1979.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, addì 4 luglio 1980

Il Ministro: REVIGLIO

Registrato alla Corte dei conti, addì 14 *agosto* 1980
Registro n. 32 *Finanze, foglio n.* 298

ALLEGATO *A*

Schema esemplificativo della domanda
(da inviarsi su carta da bollo)

All'intendenza di finanza di (1) . . . . .

Il sottoscritto . . . . nato il a (provincia di . . .) e residente in . . . . c.a.p. . . . . (provincia di . . . .) via . . . . n. . . . chiede di essere ammesso al concorso, per esami, a ventuno posti, elevati a novantasei, di segretario in prova nella carriera di concetto dell'amministrazione periferica delle imposte dirette.

Fa presente di aver diritto all'elevazione dei limiti di età perchè . . . .

Dichiara di essere cittadino italiano, di essere iscritto nelle liste elettorali del comune di . . . ., di non aver riportato condanne penali, di non essere incorso nella destituzione o nella dispensa da precedente impiego presso una pubblica amministrazione, nè nella decadenza da precedente impiego conseguito mediante produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, di essere in possesso del seguente titolo di studio . . . . conseguito presso . . . . in data . . . . . . e, per quanto riguarda gli obblighi militari, di . . . .

Dichiara di essere disposto a raggiungere, in caso di nomina, qualunque residenza nell'ambito del territorio delle regioni specificate nel bando di concorso.

Dichiara, altresì, di essere in possesso dei seguenti titoli preferenziali e di precedenza nella nomina . . . .

Data, ...

Firma . . . .

Indirizzo presso il quale desidera che vengano inviate eventuali comunicazioni . . . .

Visto per l'autenticità della firma del sig. . . . .

(1) La domanda dovrà essere direttamente presentata o spedita all'intendenza di finanza della provincia di residenza del candidato.

(8308)

OSPEDALE « TRIGONA » DI NOTO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso ad un posto di direttore di farmacia.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla ripartizione del personale dell'ente in Noto (Siracusa).

(2917/S)

OSPEDALI ED ISTITUTI RIUNITI DI TERAMO

Concorso ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di immunoematologia e servizio trasfusionale presso l'ospedale civile (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Teramo.

(2922/S)

ISTITUTO NAZIONALE DI RIPOSO E CURA PER ANZIANI « V. EMANUELE II » DI ANCONA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

Sede di Cosenza:

un posto di direttore (primario) presso il servizio di laboratorio (disciplina equiparata a laboratorio analisi chimico-cliniche e microbiologia);

un posto di direttore (primario) del servizio di radiologia (disciplina equiparata e radiologia);

un posto di assistente radiologo del servizio di radiologia (disciplina equiparata a radiologia);

tre posti di assistente medico del centro per lo studio, la cura e la diagnosi delle vasculopatie (disciplina equiparata a cardiologia);

un posto di assistente medico del centro di gerontologia per lo studio dei dismetabolismi e riabilitazione (disciplina equiparata a medicina generale).

Sede di Fermo:

tre posti di assistente medico presso il centro vasculopatie senili (disciplina equiparata a geriatria).

Sede di Ancona:

un posto di aiuto medico presso il centro di medicina geriatrica prima (disciplina equiparata a geriatria);

un posto di assistente medico presso il reparto lungodegenza (disciplina equiparata a geriatria).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'ufficio personale dell'ente in Ancona.

(2915/S)

OSPEDALE CIVILE « S. ISIDORO » DI TRESCORE BALNEARIO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

E' riaperto il termine per la presentazione delle domande di partecipazione ai pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto del reparto di medicina generale;

un posto di aiuto del reparto di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Trescore Balneario (Bergamo).

(2918/S)

OSPEDALI RIUNITI DI BERGAMO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di primario del servizio di diagnostica policardiografica;

un posto di aiuto di radiodiagnostica;

un posto di aiuto e un posto di assistente di medicina nucleare.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bergamo.

(2916/S)

OSPEDALE DI CIRCOLO « F. TRABATTONI - G. RONZONI » DI SEREGNO

Riduzione del numero dei posti del concorso ad assistente di ostetricia e ginecologia

Il numero dei posti del concorso ad assistente di ostetricia e ginecologia, di cui all'avviso pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 84 del 26 marzo 1980, sono ridotti da due a uno.

(2919/S)

ARCISPEDALE « S. ANNA » DI FERRARA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione medica con compiti prevalenti nella medicina del lavoro e reumatologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione medica con compiti prevalenti nella medicina del lavoro e reumatologia (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 10 marzo 1976, n. 12.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Ferrara.

(2924/S)

OSPEDALE « F. PISPICO » DI POGGIARDO

Riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico.

Nell'avviso di riapertura del termine per la presentazione delle domande di partecipazione a concorsi a posti di personale sanitario medico, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 227 del 20 agosto 1980, in luogo di: « un posto di *assistente* di analisi », leggasi: « un posto di *aiuto* di analisi ».

(2977/S)

OSPEDALE « S. GIUSEPPE-SAMBIASI » DI NARDÒ

Concorso ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione di ostetricia e ginecologia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Nardò (Lecce).

(2909/S)

OSPEDALE « B. APPIANI E C. MIRA » DI BOSISIO PARINI

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di assistente di ostetricia e ginecologia;
un posto di assistente di chirurgia generale.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria generale dell'ente in Bosisio Parini (Como).

(2910/S)

OSPEDALI RIUNITI « SS. ANNUNZIATA » DI CHIETI

Concorso ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente della divisione O.R.L.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa - ripartizione personale dell'ente in Chieti.

(2921/S)

CAUSA PIA OSPITALIERA « UBOLDO » DI CERNUSCO SUL NAVIGLIO

Concorso ad un posto di direttore di farmacia

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di direttore di farmacia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale della Lombardia 10 settembre 1976, n. 46.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi all'amministrazione dell'ente in Cernusco sul Naviglio (Milano).

(2925/S)

OSPEDALE « F. LOTTI » DI PONTEDERA

Concorso ad un posto di aiuto della divisione oculistica

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di aiuto della divisione oculistica.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Pontedera (Pisa).

(2926/S)

OSPEDALE DI CASTEL S. PIETRO TERME

Concorso ad un posto di assistente di medicina generale

E' indetto pubblico concorso, per titoli ed esami, ad un posto di assistente di medicina generale (a tempo pieno).

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento del concorso valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148, nonchè le norme di cui alla legge regionale dell'Emilia-Romagna 3 gennaio 1980, n. 1.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Castel S. Pietro Terme (Bologna).

(2927/S)

OSPEDALE CIVILE « A. PUGLIESE » DI CATANZARO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, con rapporto di lavoro a tempo pieno, a:

cinque posti di assistente chirurgo per l'area di emergenza;
un posto di assistente di laboratorio di virologia;
due posti di assistente di ortopedia e traumatologia;
un posto di assistente di anatomia patologica;
un posto di assistente di patologia neonatale;
tre posti di assistente di radiodiagnostica;
cinque posti di assistente di medicina generale per l'area di emergenza;
due posti di assistente di neurochirurgia;
quattro posti di assistente di anestesia e rianimazione per l'area di emergenza.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Catanzaro.

(2912/S)

OSPEDALE CIVILE DI SUSA

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a:

un posto di aiuto di pediatria;
un posto di aiuto e un posto di assistente di laboratorio di analisi;
un posto di assistente di anestesia;
un posto di assistente di medicina;
due posti di assistente di chirurgia.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla segreteria dell'ente in Susa (Torino).

(2913/S)

OSPEDALE OFTALMICO DI TORINO

Concorsi a posti di personale sanitario medico

Sono indetti pubblici concorsi, per titoli ed esami, a due posti di aiuto e tre posti di assistente oculista.

Per i requisiti di ammissione e le modalità di svolgimento dei concorsi valgono le norme di cui al decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130, quale risulta modificato dalla legge 18 aprile 1975, n. 148.

Il termine per la presentazione delle domande, redatte su carta legale e corredate dei documenti di rito, scade alle ore 12 del quarantacinquesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Per ulteriori informazioni rivolgersi alla direzione amministrativa dell'ente in Torino.

(2914/S)

REGIONI

REGIONE LOMBARDIA

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **51.**

Provvidenze per sovvenzioni annue d'esercizio a favore di servizi di linea precedentemente assistiti dal regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive integrazioni e modificazioni.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Le provvidenze di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, a favore degli attuali beneficiari titolari di concessioni di competenza della regione Lombardia, sono determinate, con decorrenza 1° gennaio 1980 in conformità alle disposizioni della presente legge.

Il foglio di prescrizione delle autolinee sostitutive esercitate dai concessionari beneficiari delle provvidenze di cui al precedente comma, è sostituito dal disciplinare di concessione, che determina il programma di esercizio, approvato con deliberazione della giunta regionale, e che richiama le condizioni vigenti relative alla concessione.

Art. 2.

A decorrere dal 1° gennaio 1980, la sovvenzione annua di esercizio a favore dei concessionari di cui al precedente articolo 1 è pari al disavanzo risultante dal conto di esercizio costituito dalle seguenti voci:

1) componenti positive

a) ricavi di esercizio delle linee sovvenzionate relativi all'anno di riferimento;

2) componenti negative

a) spese di personale, relative all'anno di riferimento;
b) « altre spese » di esercizio, relative all'anno di riferimento;
c) interessi passivi, relativi all'anno di riferimento;
d) spese straordinarie, relative all'anno di riferimento.

Art. 3.

Le spese di personale dell'anno di riferimento si determinano aumentando le spese di personale, ammesse nel conto di esercizio di cui all'art. 2 della presente legge relativo all'anno precedente, della variazione percentuale della retribuzione tabellare comprensiva dell'indennità di contingenza maturata nell'anno di riferimento, avuto riguardo all'autista di linea classificato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro al livello settimo, al terzo scatto di anzianità.

Art. 4.

Le « altre spese » di esercizio, di cui al precedente art. 2 concernono:

a) i consumi tecnici;
b) la manutenzione degli autobus;
c) le spese generali;
d) la locazione finanziaria degli autobus;
e) l'ammortamento degli autobus;
f) le spese per oneri finanziari relativi ad investimenti.

L'ammontare di dette spese per l'anno di riferimento si determina aumentando l'importo ammesso delle stesse spese nel conto di esercizio di cui al precedente art. 2, relativo all'anno precedente, della variazione, relativa all'anno di riferimento, dell'indice generale composto, ottenuto rilevando, dai listini dei prezzi pubblicati nella prima settimana di ogni mese dalla camera di commercio industria agricoltura e artigianato di Milano, i prezzi degli acciai speciali e del gasolio motori e, dal bollettino ISTAT, il numero indice della retribuzione oraria contrattuale della mano d'opera metalmeccanica e componendo le variazioni percentuali delle rispettive medie aritmetiche secondo i seguenti pesi percentuali: acciai speciali 7 %; gasolio motori 75 %; mano d'opera metalmeccanica 18 %.

I pesi percentuali di cui al precedente comma possono essere modificati con deliberazione della giunta regionale qualora la composizione tipica delle spese delle aziende del settore trasporti pubblici su gomma diventi diversa di almeno cinque punti percentuali rispetto a quella sopra indicata.

Art. 5.

Qualora nell'anno di riferimento il concessionario abbia sostenuto oneri finanziari connessi con le perdite d'esercizio, detti oneri concorrono alla determinazione dell'ammontare della sovvenzione nei limiti che il disavanzo di cassa medio mensile, risultante dal disavanzo annuo calcolato ai sensi dei precedenti articoli 2, 3, e 4, rende ammissibile, sulla base del tasso di interesse medio ponderato non eccedente quello previsto dal cartello interbancario.

Gli oneri finanziari di cui al precedente comma sono evidenziati nel conto di esercizio dell'anno di riferimento, di cui al precedente art. 2, sotto la voce « interessi passivi ».

Art. 6.

Le spese imprevedibili che il concessionario debba sostenere a seguito di eventi di carattere eccezionale quali la riparazione di danni causati da forza maggiore, i lavori e le forniture straordinari, concorrono alla determinazione della misura della sovvenzione di esercizio dell'anno in cui dette spese sono sostenute, purchè preventivamente autorizzate dalla Regione.

Le spese imprevedibili di cui al comma precedente sono evidenziate nel conto di esercizio dell'anno di riferimento sotto la voce « spese straordinarie » comprese le eventuali spese straordinarie conseguenti a decisioni o sentenze giurisdizionali.

Sotto la stessa voce sono incluse le spese per indennità di buonuscita e di liquidazione corrisposte al personale dipendente il cui rapporto di lavoro si è risolto nell'anno di riferimento, per la parte che eccede gli accantonamenti già riconosciuti ammissibili ai fini della sovvenzione.

Art. 7.

Qualora nel corso dell'anno intervengano modificazioni nei programmi di esercizio, ovvero nell'organico del personale o in altri elementi fondamentali dell'esercizio, e purchè tali modificazioni siano state preventivamente autorizzate dalla Regione l'ammontare della sovvenzione è adeguato in misura proporzionale alla variazione dei programmi di esercizio, dell'organico del personale o dalle altre modificazioni intervenute.

Art. 8.

Qualora, pur restando immutati i programmi di esercizio, si determinano aumenti di unità di traffico ovvero riduzioni nell'organico del personale, può essere ammesso a beneficio del concessionario un decimo del risparmio da esso conseguito.

L'ammontare della sovvenzione, al netto della somma calcolata a norma del comma precedente, non potrà comunque superare l'importo del disavanzo risultante dal bilancio aziendale regolarmente approvato. La giunta regionale ha facoltà di operare la revisione del bilancio aziendale al fine di dare attuazione al disposto del presente comma.

Qualora per due anni consecutivi si determinino riduzioni di unità di traffico che comportino coefficienti di utilizzazione dei mezzi inferiori del 20 % rispetto alle medie regionali, con conseguenti minori introiti che non trovino compensazione in corrispondenti minori costi per riduzione dei programmi di esercizio o dell'organico del personale, l'ammontare della sovvenzione può essere ridotto di un importo non superiore ai due decimi della differenza della sovvenzione precedentemente erogata rispetto alla sovvenzione che risulterebbe dovuta in base all'applicazione del comma precedente; dopo il terzo anno consecutivo, il concessionario decade dalla concessione.

Al concessionario che abbia fatto domanda alla Regione di riduzione del programma di esercizio ovvero dell'organico del personale ai fini dell'applicazione del precedente terzo comma non si applicano le misure previste nei commi terzo e quarto del presente articolo.

In tutti i casi, dall'ammontare della sovvenzione viene detratto l'importo corrispondente al minore introito conseguente all'applicazione di tariffe inferiori rispetto a quelle previste dai competenti organi statali o regionali.

Art. 9.

La sovvenzione determinata per ciascun anno è liquidata provvisoriamente per l'anno successivo, ad eccezione della quota riferita alle spese straordinarie di cui al precedente art. 6 salvo conguaglio a seguito di aggiornamento.

La erogazione delle sovvenzioni avviene in trimestralità anticipate liquidate con decreti del presidente della giunta regionale, o dell'assessore ai trasporti se delegato.

Il pagamento della sovvenzione può essere in tutto o in parte sospeso nei casi previsti dall'art. 203 del testo unico approvato con regio decreto 9 maggio 1912, n. 1447.

Nel caso di erogazioni effettuate in eccedenza rispetto alla misura della sovvenzione definitivamente determinata sulla base degli articoli precedenti, sarà effettuato tempestivo recupero sulle trimestralità successive.

Titolo II

Art. 10.

Per i concessionari in regime di sovvenzione che hanno ottenuto la terza revisione della sovvenzione di cui alla legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni le provvidenze di cui al precedente titolo I decorrono dal 1° gennaio 1978.

Per i concessionari in regime di sovvenzione o di sussidi che non hanno ancora ottenuto la terza revisione della sovvenzione, per gli esercizi relativi ad anni precedenti al 1980 per i quali non è stata ancora definita dalla Regione la misura, della sovvenzione sulla base di dati a consuntivo, l'ammontare della sovvenzione medesima è stabilito sulla base della legge 2 agosto 1952, n. 1221, e successive modificazioni ed integrazioni, in conformità ai criteri già applicati dalla Regione stessa per la determinazione delle sovvenzioni ai sensi di detta legge.

L'ammontare delle sovvenzioni di cui al precedente comma deve corrispondere ai disavanzi risultanti da conti di esercizio redatti secondo le disposizioni del precedente art. 2.

Nella determinazione della misura in applicazione della presente legge non viene calcolato l'adeguamento del fondo di buonuscita ancorchè già riconosciuto in occasioni di terze revisioni delle sovvenzioni operate dalla Regione; i relativi benefici sono sostituiti dalle provvidenze di cui all'ultimo comma dell'art. 6 della presente legge.

Art. 11.

All'onere complessivo derivante dalla presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei singoli bilanci regionali di previsione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 27 *marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *aprile* 1980, *prot. n.* 21502/5370).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. 52.

Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Titolo I

Art. 1.

Finalità

La Regione concede per l'anno 1980 contributi a favore di consorzi di enti pubblici e a favore di province, concessionari di autolinee regionali assistiti dalle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, per concorrere alla copertura del disavanzo ammissibile residuo dopo l'applicazione delle succitate provvidenze e afferente alla gestione delle autolinee di concessione regionale nell'esercizio 1979.

Art. 2.

Ammissibilità

Il disavanzo ammissibile citato nel precedente art. 1 risulta dal conto di esercizio costituito dalle seguenti voci:

1) componenti positive:

a) ricavi di esercizio delle autolinee di concessione regionale relativi all'anno 1979, compresi i contributi regionali e quelli degli enti locali;

b) quote delle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, attribuiti al settore delle linee di concessione regionale in proporzione alle percorrenze annue di concessione regionale per l'esercizio 1979;

2) componenti negative:

costi calcolati come segue:

$$C = \frac{\frac{\text{Tot. km/bus}}{17.000} \times 16.537.644}{68} \times 100$$

ove C è il costo totale ammissibile

Tot. km/bus è il numero totale dei chilometri/autobus di concessione regionale nel 1980.

17.000 è il numero indice minimo di produttività in autobus/chilometri per ciascuno degli agenti adetti sia al movimento sia agli altri servizi.

16.537.644 è il costo medio nell'anno 1979 per il conducente di linea classificato nel vigente contratto collettivo nazionale di lavoro al livello settimo con quattro scatti di anzianità.

68 è l'incidenza del costo del personale rispetto al totale di tutti i costi.

I contributi del presente titolo sono assegnati nel limite dello stanziamento di cui al successivo art. 16.

Se l'ammontare globale dei contributi determinati ai sensi del presente articolo supera la spesa autorizzata dal successivo art. 16 della presente legge i singoli contributi sono ridotti proporzionalmente.

Delle somme erogate ai sensi del presente articolo e attribuibili a linee sovvenzionate ai sensi delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221 e 29 novembre 1971, n. 1080, e successive modificazioni ed integrazioni, si terrà conto in diminuzione del disavanzo in sede di revisione delle sovvenzioni.

Art. 3.

Mobilità

I concessionari di cui al precedente art. 1 per ottenere i contributi devono fare pervenire la domanda corredata del conto economico di cui al precedente art. 2 al servizio trasporti e viabilità della regione Lombardia entro novanta giorni successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza.

Titolo II

Art. 4.

Finalità

Ad integrazione delle provvidenze di cui alla legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, la Regione corrisponde contributi a favore dei concessionari di autoservizi di trasporto di persone di competenza regionale compresa l'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la gestione dell'autoservizio viaggiatori di linea Oggiono-Missaglia-Milano di cui all'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, con esclusione dei concessionari che fruiscono delle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35, del regio decreto-legge 29 luglio 1938, numero 1121, delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221, 29 novembre 1971, n. 1080 e 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, salvo quanto previsto dal successivo art. 8 per far fronte all'onere derivante dall'applicazione del nuovo contratto collettivo nazionale di lavoro degli autoferrotranvieri.

Art. 5.

Misure dei contributi

Il contributo di cui al precedente art. 4 è riconosciuto per ciascun agente o frazione decimale nella misura di lire cinquecentotrentacinquemila per l'esercizio finanziario 1979 e di lire unmilionecinquecentomila per l'esercizio finanziario 1980.

Il numero ammissibile degli agenti viene determinato dividendo la percorrenza totale annua di concessione regionale di ciascuna azienda per 17.000 con il limite massimo del numero di agenti iscritti mediamente a libro paga rispettivamente nell'anno 1979 e nell'anno 1980.

Per l'anno 1980 si fa riferimento agli agenti iscritti a libro paga al 1° marzo 1980, salvo conguaglio in base alla documentazione di cui all'art. 7, comma secondo, della presente legge.

Per gli esercizi successivi al 1980 il numero ammissibile degli agenti viene determinato dividendo la percorrenza totale annua autorizzata per ciascuna azienda per 17.000 con il limite massimo del numero di agenti iscritti mediamente a libro paga nell'anno precedente a quello di riferimento, salvo conguaglio in base alla documentazione di cui al successivo art. 7, comma secondo, della presente legge.

Art. 6.

Modalità

I concessionari di cui al precedente art. 4, per ottenere i contributi devono far pervenire al servizio trasporti e viabilità della regione Lombardia — la domanda corredata di idonea documentazione atta a dimostrare il numero degli agenti iscritti a libro paga di cui al secondo comma del precedente art. 5, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, a pena di decadenza, per il corrente anno ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Art. 7.

Eventuali recuperi

I contributi del titolo II della presente legge eventualmente erogati in eccedenza rispetto al limite del numero medio del personale a libro paga nell'anno di riferimento di cui al precedente art. 5 sono recuperati in via ordinaria sulle successive erogazioni di contributi regionali.

A tal fine i beneficiari dei contributi presenteranno entro il 20 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento, al servizio trasporti e viabilità della regione Lombardia, la documentazione atta a dimostrare il numero medio degli agenti iscritti a libro paga nell'anno di riferimento stesso.

Titolo III

Art. 8.

La Regione riconosce l'onere di cui al precedente art. 4 ai concessionari delle autolinee assistite dalle provvidenze del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121, legge 2 agosto 1952, numero 1221, legge 29 novembre 1971, n. 1080, legge 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, i quali non usufruiscono delle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35 e corrisponde una nuova misura di sovvenzione aumentata dell'importo relativo allo stesso onere.

Delle somme erogate ai sensi del precedente comma, si terrà conto in diminuzione del disavanzo in sede di revisione delle sovvenzioni.

Il numero ammissibile di agenti per determinare la misura dell'anticipazione di cui al primo comma, è quella degli organici approvati dagli organi competenti.

La misura delle anticipazioni è quella di cui al precedente art. 5, comma primo, della presente legge.

Titolo IV

Art. 9.

Modifica legge precedente

Il contributo per le linee di montagna di cui al primo comma dell'art. 2 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, è elevato con decorrenza dall'anno 1980 a lire trecentoventicinque.

Titolo V

Art. 10.

Finalità

Alle imprese di diritto privato concessionarie di autoservizi le cui linee abbiano singolarmente una percorrenza annua autorizzata superiore a 120 mila km/autobus ed un rapporto tra introiti da tariffa preferenziale ed introiti totali da tariffa superiore al 30% e che non usufruiscano di sussidi o di sovvenzioni a carico dello Stato o della Regione ai sensi del regio decreto-legge 29 luglio 1938, n. 1121 e delle leggi 2 agosto 1952, n. 1221, 29 novembre 1971, n. 1080 e 8 giugno 1978, n. 297, e successive modificazioni ed integrazioni, possono essere accordati per l'esercizio finanziario 1980 e successivi, a richiesta, contributi di esercizio.

I contributi di cui al precedente primo comma sono accordati anche all'azienda autonoma delle ferrovie dello Stato per la gestione dell'autoservizio viaggiatori di linea Oggiono-Missaglia-Milano, di cui all'art. 6 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74.

Art. 11.

Misura dei contributi

I contributi di cui al precedente art. 10 sono determinati per ciascuna linea in base alla differenza tra i ricavi conseguiti con l'emissione di abbonamenti e quelli che sarebbero risultati in base alla tariffa ordinaria applicata sulla stessa linea, riferita all'esercizio finanziario dell'anno precedente a quello di riferimento.

La misura del contributo non può comunque superare l'importo conseguito per l'esercizio precedente a quello di riferimento con l'emissione di abbonamenti autorizzati, moltiplicato per il coefficiente 2.

Se l'ammontare globale dei contributi determinati ai sensi del presente articolo supera la spesa autorizzata dai successivi articoli 17 e 19 della presente legge al netto delle provvidenze di cui ai precedenti titoli II e IV, i contributi sono ridotti proporzionalmente.

La riduzione di cui al precedente comma verrà effettuata in misura inversamente proporzionale al rapporto IP/IT per i contributi in esercizio ed in misura direttamente proporzionale alla differenza risultante tra la spesa autorizzata e il contributo ritenuto ammissibile per i contributi in capitale.

Art. 12.

Contributi in capitale

I contributi in conto capitale, di cui al precedente art. 10 possono essere assegnati, nei limiti del rispettivo stanziamento, per la copertura delle quote di ammortamento relative all'approvvigionamento di materiale rotabile di prima immatricolazione; dette quote, fiscalmente ammissibili anche in misura accelerata sono dichiarate in apposito conto economico preventivo per l'esercizio finanziario dell'anno di riferimento e sono allegate alla richiesta di cui al successivo art. 13, fatta salva la ripetizione del contributo di cui sopra per le quote di ammortamento che non risultassero effettivamente esposte nel bilancio consuntivo dell'esercizio finanziario dell'anno di riferimento, di cui al successivo art. 14.

L'autorizzazione alla vendita degli autobus acquistati successivamente al 1° gennaio 1979 per i quali sono erogati i contributi in conto capitale di cui al precedente comma è accordata subordinatamente all'avvenuto utilizzo, da parte delle imprese beneficiarie, dei mezzi stessi per un periodo di tempo proporzionato all'entità delle quote di ammortamento riconosciute.

Art. 13.

Modalità

La domanda per ottenere i contributi di cui all'art. 10 della presente legge deve essere fatta pervenire al servizio trasporti e viabilità della regione Lombardia, a pena di decadenza, entro i trenta giorni successivi alla data di entrata in vigore della legge stessa per il 1980 ed entro il 31 gennaio per gli anni successivi.

Contestualmente a tale domanda le società di capitale devono chiedere alla giunta regionale, ove non sia stato precedentemente fatto, la designazione di un componente del proprio collegio sindacale iscritto nel ruolo dei revisori ufficiali dei conti.

I contributi in conto capitale possono essere concessi alle società di capitale di cui almeno un componente del collegio sindacale risulti nominato su designazione della giunta regionale.

L'erogazione sia dei contributi in esercizio che di quelli in capitale è disposta a favore delle sole imprese interessate che risultino legittimamente esercenti le autolinee per le quali i contributi sono stati concessi e alle condizioni di cui all'art. 3 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, pena revoca dei contributi di cui trattasi.

Art. 14.

Limiti ed eventuali recuperi

L'importo globale di tutti i contributi regionali non può in ogni caso superare il disavanzo complessivo risultante dal conto economico approvato dall'organo amministrativo di ciascuna impresa per l'anno finanziario di riferimento assentito dal collegio sindacale composto ai sensi del precedente art. 13. Qualora si tratti di aziende non tenute alla presentazione del bilancio, il conto economico di cui sopra è sostituito dalla denuncia dei redditi relativa all'anno di riferimento. Entrambi i suddetti documenti devono comprendere tra i componenti positivi i contributi ordinari erogati per lo stesso anno da enti pubblici.

I contributi erogati in eccedenza a detto disavanzo, ovvero percepiti indebitamente sono recuperati in via ordinaria sulle successive erogazioni di contributi regionali.

I beneficiari dei contributi devono presentare al servizio trasporti e viabilità della regione Lombardia, entro il 30 settembre dell'anno successivo a quello di riferimento, il bilancio consuntivo per l'anno finanziario di riferimento, oppure la denuncia dei redditi relativa all'anno di riferimento per le aziende non tenute alla presentazione del bilancio, relativamente a tutti i servizi di trasporto esercitati, ivi compresi quelli effettuati con autobus da noleggio.

I beneficiari di cui sopra devono altresì fornire le informazioni loro richieste dal servizio succitato in relazione alle predette documentazioni.

Titolo VI

Art. 15.

Disposizioni finali

I contributi di cui ai precedenti articoli sono assegnati dalla giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, con appositi piani di riparto e sono erogati in ratei trimestrali anticipati, o in unica soluzione per le quote che afferiscono a periodi già decorsi, con decreti attuativi del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

L'eventuale revoca dei contributi di cui alla presente legge è disposta con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore competente, se delegato.

Art. 16.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di esercizio di cui al titolo I della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 3000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del «Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali» iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 17.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di esercizio di cui ai titoli II, IV e V della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 16.000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1978, n. 74, al finanziamento degli oneri per gli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei singoli esercizi, ai sensi dell'art. 22, primo comma della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Art. 18.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi di esercizio di cui al titolo III della presente legge è autorizzata per l'anno 1980 la spesa di lire 2000 milioni, al cui finanziamento si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » iscritto al cap. 1.5.2.1.1.546 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Art. 19.

Norma finanziaria

Per la concessione dei contributi in capitale di cui al titolo V della presente legge è autorizzata per gli anni 1980 e 1981 la spesa annua di lire 3000 milioni. Al finanziamento di lire 3000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento di spesa di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » e iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio 1980.

L'onere complessivo di lire 6000 milioni determinato ai sensi del precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82, parte II « Spese per i programmi di sviluppo », progetto 4.2.2.1. « Interventi a favore delle aziende concessionarie », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Art. 20.

Variazioni di bilancio

In relazione a quanto disposto dai precedenti articoli 16, 17, 18, 19, allo stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizo finanziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del capitolo 1.4.2.2.1.502 « Contributi di esercizio alle aziende concessionarie di autoservizi pubblici di linea per viaggiatore » è incrementata di lire 16.000 milioni;

alla parte 1ª, ambito 4, settore 2, finalità 2, attività 1 è istituito il cap. 1.4.2.2.1.1093 « Contributi a favore di concessionari di autolinee regionali assistiti dalle provvidenze di cui al decreto-legge 29 febbraio 1980, n. 35 » con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 3000 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.4.2.2.2.504 « Sovvenzioni per l'esercizio di tramvie, filovie ed autolinee sostitutive » è incrementata di lire 2000 milioni;

la dotazione finnaziaria di competenza e di cassa del capitolo 2.4.2.2.1.832 « Contributi in capitale per il rinnovo di materiale rotabile alle imprese che esercitano autoservizi pubblici di linea ordinaria in concessione regionale, con percorrenza annua autorizzata superiore a 120.000 km, autobus e con raporto tra introiti da tariffa preferenziale ed introiti totali superiori al 30% e che non usufruiscano di sussidi o sovvenzioni a carico dello Stato e della Regione » è determinata in lire 3000 milioni e la relativa dotazione finanziaria di cassa è incrementata di lire 2000 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali » è ridotta di lire 21.000 milioni;

la dotazione finanziaria di competenza del cap. 2.5.2.1.2.958 « Fondo globale per il finanziamento di spese di investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziati con mutuo » è ridotta di lire 3000 milioni;

la dotazione finanziaria di cassa del cap. 1.5.1.1.1.736 « Fondo di riserva del bilancio di cassa » è ridotta di lire 2000 milioni.

Art. 21.

Variazioni di bilancio

In relazione al decreto del Ministro del tesoro n. 114514 relativo alle somme spettanti alla Regione per l'anno 1980 sul fondo comune di cui all'art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281, e successive modificazioni ed integrazioni, che ha incrementato dette somme rispetto alle precedenti determinazioni di L. 23.298.595.295, di cui L. 12.505.112.090 a finanziamento dell'attività di formazione professionale promossa dalla Regione per la quale al cap. 1.2.815 dello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 risultano già iscritte lire 7000 milioni, allo stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finnaziario 1980 sono apportate le seguenti variazioni:

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.2.208 « Quota regionale del fondo comune » è incrementata di L. 10.793.483.205;

la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.2.815 « Quota regionale del fondo per le attività di formazione professionale promosse dalla Regione » è incrementata di L. 5.505.112.090.

In relazione agli interessi maturati sulle giacenze di cassa depositate sul c/c fruttifero non vincolato del tesoro nell'anno 1979, e all'andamento delle medesime per l'anno 1980, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 3.1.760 « Interessi attivi sulle giacenze di cassa depositate su conti correnti non vincolati del tesoro », iscritto nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è incrementata di L. 1.701.404.705.

In relazione alle maggiori entrate accertate ai sensi dei commi precedenti, la dotazione finanziaria di competenza e di cassa del cap. 1.5.2.1.1.546 « Fondo globale per oneri relativi a spese correnti per l'adempimento di funzioni normali », iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizo finanziario 1980, è incrementata d lire 18.000 milioni ».

Art. 22.

Dichiarazione d'urgenza

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli art. 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *aprile* 1980, *prot. n.* 21502/5367)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. 53.

Integrazioni e modifiche alla legge regionale 10 maggio 1980, n. 52 « Contributi straordinari ai concessionari di autoservizi di linea per viaggiatori ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

All'art. 10 della legge regionale 10 maggio 1980, n. 52, è aggiunto il seguente terzo comma:

« Alle imprese di cui al precedente primo comma possono essere accordati contributi in capitale in relazione alle quote di ammortamento per garantire il rinnovo del materiale rotabile ».

Art. 2.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi degli articoli 127 della Costituzione e 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del* 17 *aprile* 1980 *e vistata dal commissario del Governo con nota del* 30 *aprile* 1980, *n. prot.* 21502/5368)

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **54.**

Attuazione di un programma straordinario di completamento degli interventi previsti dalle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891.

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Programma di intervento

In attuazione delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, n. 891, la regione adotta un progetto di intervento per ultimare la realizzazione delle strutture incluse nei piani regionali degli asili nido, approvati per gli anni dal 1972 al 1975, per completare il programma già approvato per la rete delle nuove strutture nonchè per la ristrutturazione degli asili nido già di pertinenza della soppressa O.N.M.I., ora trasferiti ai comuni, secondo le modalità di cui agli articoli seguenti.

Per la realizzazione del progetto di completamento, le procedure di cui alle presente legge si applicano anche in deroga di quelle previste nelle vigenti leggi regionali in materia di asili nido.

Art. 2.

Annullamento di stanziamenti assegnati per la costruzione o il riattamento di strutture inserite nei piani 1972-1973-1974-1975

Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali, in occasione della verifica dei piani degli asili nido per gli anni dal 1972 al 1975 disposta in attuazione della delibera del consiglio regionale n. II/837 del 26 luglio 1978, gli stanziamenti riferiti alle localizzazioni, nonchè alle opere di riattamento, di cui all'allegata tabella *A* sono annullati.

La giunta regionale con propria deliberazione determina, per ogni assegnatario, l'ammontare degli stanziamenti annullati e revoca i relativi atti di impegno.

I comuni interessati al disposto di cui al primo comma possono, entro trenta giorni dalla data di pubblicazione della legge nel Bollettino ufficiale della Regione, far pervenire alla giunta e al consiglio regionale le proprie controdeduzioni, rappresentando i loro fabbisogni alla luce di nuove e comprovate esigenze.

Entro i successivi trenta giorni il consiglio, su proposta della giunta regionale, delibera sulla ammissibilità delle eventuali richieste di reinserimento stabilendo, in caso di accoglimento, che il comune venga incluso tra i primi beneficiari della provincia di appartenenza dei programmi annuali di intervento decorrenti dall'anno 1981 ed approvati dal consiglio regionale a mente del terzo comma del successivo art. 9 della presente legge.

Art. 3.

Contributi per la ultimazione o realizzazione di opere inserite nei piani pregressi, già appaltate

Ai comuni inclusi nei piani di riparto approvati negli anni dal 1972 al 1975 in attuazione del programma regionale di realizzazione degli asili nido e micro nidi, i quali non abbiano realizzato in tutto o in parte le opere già appaltate e che non siano inscritti nell'elenco di cui al precedente art. 2 e non abbiano beneficiato dei provvedimenti di cui alla legge regionale 4 agosto 1976, n. 24, può essere concesso secondo le modalità di cui al successivo art. 4 un contributo a saldo per l'ultimazione delle opere, ivi compresi gli oneri per l'arredamento.

I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi anche per fronteggiare anticipazioni effettuate dai comuni purchè deliberate in data non anteriore al 30 agosto 1978, ovvero per consentire l'adempimento di obbligazioni divenute esigibili in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge e conseguenti all'esecuzione di opere già in corso.

I contributi di cui al primo comma possono essere concessi a fondo perduto in misura non superiore a lire 130 milioni per ciascuna struttura computando in detta somma l'ammontare dei contributi regionali a fondo perduto a qualsiasi titolo già assegnati la cui entità è comunque fatta salva.

Per la copertura della eventuale ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con fondi da essi autonomamente reperiti, possono essere concessi ulteriori contributi regionali a rimborso, il cui ammontare, comprensivo dei contributi regionali comunque concessi, non superi:

lire 270 milioni per le strutture da 30 a 40 posti;

lire 360 milioni per le strutture da 41 a 50 posti;

lire 450 milioni per le strutture da 51 a 60 posti.

Per i micro nidi è assegnabile il contributo a fondo perduto nel limite ed alle condizioni di cui al terzo comma del presente articolo ed il limite di finanziamento per gli eventuali contributi a rimborso è determinato in rapporto alla capacità ricettiva degli stessi.

Le somme erogate con i contributi di cui al quarto comma debbono essere restituite alla Regione in rate annuali posticipate, per 25 annualità costanti, ad un tasso di interesse pari a quello che la Regione versa alla Cassa depositi e prestiti, con decorrenza dall'anno successivo a quello del collaudo dei lavori.

Art. 4.

Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 3

Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente devono essere proposte alla giunta regionale, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con il corredo di idonea documentazione, i seguenti elementi:

a) la capienza della struttura risultante dal progetto e dall'applicazione degli standards di superficie utile per bambino in vigore alla data di approvazione del progetto stesso;

b) la spesa effettivamente sostenuta per l'acquisizione dell'area;

c) il costo dell'opera previsto nel contratto di appalto;

d) le analisi dei maggiori oneri risultanti alla data di presentazione della domanda ed, eventualmente, quelli previsti con riferimento alla data di ultimazione dei lavori;

e) lo stato di avanzamento dell'opera;

f) il preventivo per l'arredamento;

g) le risorse finanziarie complessivamente disponibili:

1) a carico della Regione, per contributi già assegnati;
2) a carico del bilancio comunale;
3) attraverso mutui autonomamente contratti;
4) attraverso altre fonti di finanziamento;

h) l'entità della spesa non ancora finanziata.

Sulla base delle domande pervenute la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, approva il piano di concessione dei contributi a fondo perduto e di quelli a rimborso.

I contributi a fondo perduto sono erogati in unica soluzione ai comuni che abbiano documentato nella domanda di aver già dato inizio ai lavori ovvero che ne dimostrino l'inizio entro novanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo.

Il contributo a rimborso assegnato a ciascun comune è erogato per una quota pari all'ottanta per cento, dopo l'esibizione della documentazione attestante l'utilizzo di almeno i due terzi del contributo a fondo perduto già riscosso. Il rimanente venti per cento del contributo a rimborso è erogata dopo l'approvazione del collaudo.

La giunta regionale è autorizzata ad approvare, di intesa con la competente commissione consiliare, interventi successivi a favore di comuni già compresi nei piani di cui al precedente secondo comma nel limite del contributo massimo previsto ai commi terzo e quarto del precedente art. 3 per oneri in origine non previsti preventivati in misura inferiore al costo definitivamente accertato.

I contributi di cui ai commi precedenti sono erogati con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali se delegato.

Il mancato inizio dei lavori nel termine di novanta giorni dalla comunicazione dell'assegnazione del contributo comporta di diritto la decadenza dallo stesso.

Art. 5.

Contributi per la realizzazione delle opere inserite nei piani pregressi, progettate e non ancora pervenute all'appalto

Ai comuni già inseriti nei piani di riparto per gli anni dal 1972 al 1975, i quali, pur avendo approvato i progetti di costruzione o di riattamento, non abbiano appaltato i relativi lavori e che non siano inseriti nell'elenco di cui all'art. 2 della presente legge e che non abbiano fruito dei benefici di cui alla legge regionale 4 agosto 1976, n. 24, può essere concesso secondo le modalità di cui al successivo art. 6, un contributo per l'esecuzione delle opere o per l'acquisto di immobili idonei, ivi compresi gli oneri per l'acquisto dell'area e dell'arredamento. I contributi di cui al comma precedente possono essere concessi in parte a fondo perduto nella misura massima, per ciascuna struttura, di:

lire 130 milioni per asili nido da 30 a 40 posti;
lire 160 milioni per asili nido da 41 a 50 posti;
lire 180 milioni per asili nido da 51 a 60 posti;

comprensivi dei contributi regionali a fondo perduto, a qualsiasi titolo già assegnati la cui entità è comunque fatta salva.

Per la copertura dell'eventuale ulteriore spesa necessaria non finanziata dai comuni con fondi da essi autonomamente reperiti, ivi compresi eventuali mutui concessi dalla Cassa depositi e prestiti che gli stessi comuni sono comunque tenuti a richiedere preliminarmente, possono essere concessi ulteriori contributi regionali a rimborso entro i limiti di spesa e con le modalità indicate al precedente art. 3.

Per i micro nidi si applica la disposizione di cui al comma quinto del precedente art. 3.

Per la restituzione dei contributi a rimborso si applica la disposizione del comma sesto del precedente art. 3.

Art. 6.

Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 5

Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui al precedente articolo vanno presentate, a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge e devono contenere, con il corredo di idonea documentazione, i seguenti elementi:

a) il progetto dell'opera, qualora esso non sia stato già inviato alla giunta regionale in precedenza e, in ogni caso, gli estremi dell'approvazione dello stesso da parte del consiglio comunale nonchè gli estremi del provvedimento dell'organo di controllo e dei provvedimenti adottati dai competenti organi tecnici regionali;

b) la capienza della struttura risultante dal progetto e dall'applicazione degli standards di superficie utile per bambino in vigore alla data di approvazione del progetto stesso;

c) il titolo di possesso dell'area e gli oneri finanziari relativi;

d) il costo dell'opera risultante dal progetto con l'eventuale aggiornamento dei prezzi alla data di presentazione della domanda;

f) le risorse finanziarie complessivamente disponibili:

1) a carico della Regione per contributi già assegnati;

2) a carico del bilancio comunale;

3) attraverso mutui autonomamente contratti;

4) attraverso altre fonti di finanziamento;

g) l'entità della spesa non ancora finanziata.

Sulla base delle domande pervenute la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare approva il piano di concessione dei contributi a fondo perduto e di quelli a rimborso.

I contributi a fondo perduto vengono erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in conformità al disposto del comma quarto del precedente art. 4, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali, se delegato.

La concessione dei contributi è in ogni caso revocata qualora il comune non provveda entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto inserimento nel piano a stipulare i contratti di appalto e ad iniziare i lavori nei successivi novanta giorni. I termini di cui al precedente comma, nel caso di progetti sottoposti all'esame dei competenti organi tecnici regionali, decorrono dalla comunicazione dell'approvazione dei progetti stessi.

La giunta regionale è autorizzata ad approvare, di intesa con la competente commissione consiliare, interventi successivi a favore di comuni già compresi nei piani di cui al precedente secondo comma, nel limite del contributo massimo previsto ai commi secondo e terzo del precedente art. 5, per oneri in origine non previsti o preventivati in misura inferiore al costo definitivamente accertato.

Art. 7.

Contributi per la realizzazione delle opere inserite nei piani pregressi e non ancora progettate

Salvo il disposto del successivo secondo comma, ai comuni inseriti nella tabella allegato *B* alla presente legge, già compresi nei piani di riparto degli anni dal 1972 al 1975 i quali non abbiano approvato i relativi progetti di costruzione, o di riattamento ovvero intendono acquistare immobili da adibire ad asili nido, possono essere concessi contributi secondo le modalità di cui al successivo art. 8.

Qualora alcuno dei comuni inseriti nella tabella allegato *B* alla presente legge abbia provveduto ad approvare il progetto esecutivo delle opere da eseguire, con deliberazione del consiglio comunale divenuta esecutiva in data anteriore all'entrata in vigore della presente legge, può chiedere di essere inserito nel programma di concessione dei contributi di cui al precedente art. 5 con l'osservanza delle disposizioni contenute nell'art. 6.

Per la determinazione dei contributi di cui al primo comma si applicano le disposizioni di cui ai commi secondo, terzo e quarto del precedente art. 5.

Art. 8.

Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 7

Le domande per ottenere la concessione dei contributi di cui all'articolo precedente vanno proposte alla giunta regionale a pena di decadenza, entro quarantacinque giorni dall'entrata in vigore della presente legge, corredate da:

a) deliberazione del consiglio comunale di dar corso alla realizzazione dell'opera, evidenziando l'impegno di assumere eventuali oneri superiori al contributo massimo regionale in relazione alla capienza dell'opera da realizzare;

b) indicazione dell'area idonea nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti e delle modalità di acquisizione della stessa;

c) accettazione della capienza proposta a margine della tabella allegato *B*, ovvero motivate controdeduzioni sulla base della popolazione minorile da 0 a 3 anni presente nel comune al 31 dicembre 1979, dei posti nido già esistenti e delle esigenze locali.

I comuni che hanno espresso accettazione della capienza proposta a margine alla tabella allegato *B* devono inviare alla giunta regionale, entro i successivi centoventi giorni dalla presentazione della domanda, a pena di decadenza, il progetto esecutivo dell'opera approvato ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, e redatto in conformità ai criteri strutturali di cui al successivo art. 9.

La giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente, decide entro trenta giorni dalla presentazione delle domande, la definitiva capienza ammessa ai fini della concessione dei contributi con riferimento ai comuni che si sono avvalsi della facoltà di formulare controdeduzioni a mente della lettera *c)* del primo comma.

Entro centoventi giorni dalla successiva comunicazione della capienza definitivamente fissata, il comune deve presentare il progetto esecutivo, redatto a mente del precedente comma secondo.

Unitamente alla presentazione dei progetti i comuni devono comprovare la disponibilità dei mezzi finanziari necessari per la copertura della eventuale quota eccedente i contributi assegnabili.

Sulla base dei progetti presentati e debitamente approvati ai sensi della legge regionale 22 novembre 1979, n. 58, la giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare, determina con l'osservanza del terzo comma del precedente art. 7, l'entità dei contributi a fondo perduto ed a rimborso per ciascuna opera ed approva i programmi dei contributi da erogare, articolati anche per fasi successive, in relazione allo stato di compimento degli incombenti amministrativi e procedurali di ciascun comune o gruppo di comuni, nonchè al disposto del precedente art. 6, sesto comma.

I contributi sono revocati di diritto qualora il comune non provveda, entro novanta giorni dalla comunicazione dell'avvenuta concessione del contributo stesso, a stipulare i contratti di appalto e nei successivi novanta giorni ad iniziare i lavori.

I contributi a fondo perduto vengono erogati in unica soluzione dopo l'esibizione del certificato di inizio lavori e quelli a rimborso sono erogati in conformità al disposto del comma quarto del precedente art. 4, con decreto del presidente della giunta regionale o dell'assessore ai servizi sociali, se delegato.

Per la restituzione dei contributi a rimborso si applica la disposizione del comma sesto del precedente art. 3.

Art. 9.

Nuovi criteri strutturali

Negli immobili adibiti ad asilo nido lo spazio interno destinato ai bambini non può essere inferiore ad una superficie utile netta di mq 6 per bambino, compresi i locali di servizio igienico riservato ai bambini, e deve constare di locali adatti per gruppi inferiori e superiori all'anno di età.

L'asilo dovrà inoltre disporre di locali appositi da adibirsi ai servizi generali e sanitari, la cui superficie complessiva non ecceda il 35% dell'intera superficie interna utile. Possono essere aggregati all'asilo nido locali, funzionalmente autonomi, destinati a servizi integrati per l'infanzia.

Gli spazi interni per bambini superiori all'anno di età vanno articolati, secondo criteri che consentano l'utilizzo polifunzionale dei locali distintamente da parte di una o due unità pedagogiche, costituita ciascuna da sottogruppi di non più di otto bambini.

Detto utilizzo polifunzionale deve essere realizzato accorpando più funzioni nel medesimo spazio quando si svolgono in momenti diversi della giornata e non diano luogo ad interferenze.

Il numero dei bambini di età inferiore all'anno non deve superare di norma 1/5 della capienza complessiva, ed i locali loro destinati debbono essere funzionalmente autonomi.

Gli spazi esterni devono prevedere un'adeguata copertura parziale, onde consentire attività didattiche all'esterno in modo continuativo. I criteri e le caratteristiche strutturali di cui ai precedenti commi si applicano anche per le opere di riattamento di edifici preesistenti da adibire ad asili nido, nonchè ai micro nidi la cui superficie utile complessiva destinata ai bambini non può comunque essere inferiore ai 60 mq.

Art. 10.

Contributi per il programma delle nuove localizzazioni

Al fine di raggiungere gli obiettivi generali del programma di cui alla delibera consiliare n. II/837 del 26 luglio 1978, sono approvate le nuove localizzazioni a favore dei comuni inseriti nell'allegata tabella *C* che devono venire finanziate con piani annuali successivi a decorrere dall'esercizio 1980.

Per l'anno 1980, in particolare, i comuni inclusi nella tabella stessa con apposito riferimento al medesimo esercizio, possono proporre alla giunta regionale domanda di concessione dei contributi per la realizzazione delle opere nelle forme previste dal precedente art. 8.

A decorrere dall'esercizio 1981 il consiglio regionale individua, unitamente all'approvazione della legge di bilancio, nell'ambito delle localizzazioni elencate in ordine prioritario nella stessa tabella *C*, ferma restando la precedenza ai comuni eventualmente reinseriti nel programma a mente del terzo comma del precedente art. 2, le nuove opere da finanziare nei limiti delle previsioni di spesa del bilancio pluriennale e sulla base di indicatori di fabbisogno in rapporto all'utenza teorica ed ai posti asili nido esistenti.

Sulla base del provvedimento di cui al comma precedente i comuni, entro quarantacinque giorni dalla comunicazione, devono produrre, a pena di decadenza, la domanda di concessione dei contributi nelle forme di cui al primo comma del precedente art. 8.

Si applicano nei loro confronti le disposizioni di cui ai comuni successivi dello stesso art. 8.

Per i programmi approvati oltre un anno dopo l'entrata in vigore della presente legge, il consiglio regionale può determinare eventuali maggiorazioni del contributo, in relazione agli accertati incrementi dei costi di costruzione dei fabbricati.

Art. 11.

Sostituzione dei comuni inadempienti

Qualora non risultano osservati i termini stabiliti dalla presente legge a pena di decadenza, ai comuni inadempienti sono sostituiti i comuni elencati nella tabella allegato *C*, secondo l'ordine in essa specificato, con riferimento alle strutture ubicate nella stessa provincia e, successivamente, sulla base del maggior fabbisogno tra le diverse province in rapporto alla utenza teorica e ai posti negli asili nido esistenti.

La sostituzione è deliberata dalla giunta regionale, di intesa con la commissione consiliare competente, previa comunicazione e successiva domanda di concessione del contributo da parte del comune interessato, nel termine di quarantacinque giorni stabilito a pena di decadenza.

Entro centoventi giorni dalla comunicazione dell'inserimento nel programma i nuovi comuni beneficiari devono presentare i progetti esecutivi e si applicano nei loro confronti le procedure previste dal precedente art. 8.

Contestualmente alla deliberazione di cui al secondo comma, la giunta regionale determina l'eventuale ammontare degli stanziamenti annullati nei confronti dei comuni inadempienti e revoca i relativi atti di impegno.

Art. 12.

Contributi per la ristrutturazione degli asili nido già gestiti dalla soppressa O.N.M.I.

Sulla base delle proposte formulate dalle amministrazioni provinciali disposte in attuazione della delibera del consiglio regionale n. II/837 del 26 luglio 1978, la giunta regionale, di intesa con la competente commissione consiliare, è autorizzata a concedere contributi *una tantum* per la sistemazione, la ristrutturazione e l'ampliamento di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I. con l'obiettivo di adeguarli ai caratteri strutturali e funzionali di cui al precedente art. 9.

I contributi di cui al comma precedente sono concessi fino alla concorrenza del 90% della spesa ammissibile, nel limite massimo di lire 150 milioni e possono essere assegnati anche per strutture ubicate in immobili che non sono di proprietà comunali purchè, in base ad apposita convenzione, detti edifici siano ceduti in uso ai comuni per una durata non inferiore ai 20 anni. I contributi possono altresì venire utilizzati per l'acquisto di detti immobili ovvero per il rimborso degli oneri sostenuti in via di anticipazione per opere urgenti conformi alle proposte già formulate dalle amministrazioni provinciali.

Art. 13.

Domanda e concessione dei contributi di cui al precedente art. 12

Per ottenere i contributi di cui all'articolo precedente, i comuni ancorchè non menzionati nelle proposte formulate di cui al primo comma dello stesso art. 12, devono inoltrare domanda alla giunta regionale entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente legge corredandola con la seguente documentazione:

a) atto deliberativo che approva l'intervento nonchè il relativo piano finanziario per quanto attiene alla quota di spesa non coperta dal contributo regionale;

b) progetto esecutivo, o di massima, dei lavori ovvero relazione tecnica con indicazione analitica della spesa complessiva prevista.

Le domande presentate per opere non rientranti nelle proposte delle amministrazioni provinciali di cui al primo comma del precedente art. 12, possono essere accolte in relazione alla disponibilità finanziaria risultante dal prioritario accoglimento delle proposte relative ad opere menzionate nelle proposte suddette.

I comuni cui sia stato concesso il contributo debbono stipulare i contratti di appalto per la realizzazione delle opere, ovvero iniziare i lavori nel caso di esecuzione in economia, entro centoventi giorni dalla comunicazione della concessione del contributo.

I termini stabiliti ai precedenti commi sono fissati a pena di decadenza.

Una quota pari all'80% del contributo assegnato è erogata a ciascun comune all'inizio dei lavori. La restante quota del 20% sarà erogata all'atto dell'attestazione dell'effettivo impiego di una quota non inferiore ai 2/3 della somma precedentemente erogata.

Art. 14.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi in capitale a fondo perduto di cui agli articoli 3, 5, 7 e 10 si provvede mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla regione Lombardia ai sensi delle leggi 6 dicembre 1971, n. 1044 e 29 novembre 1977, numero 891, già accertate negli esercizi finanziari antecedenti il 1980, e in relazione alle quali sono state iscritte somme per lire 17.935.333.730 nello stato di previsione delle spese dei bilanci per gli esercizi finanziari anteriori al 1980, somme non impegnate al termine del medesimo esercizio sui capitoli di cui alla tabella *D*.

Per la concessione dei contributi di cui al comma precedente possono altresì essere impiegate le quote delle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, accertate nell'esercizio finanziario 1980 e successivi, e non impiegate, ai sensi del successivo quattordicesimo comma, a finanziamento delle spese di gestione degli asili nido.

Alla determinazione di dette quote si provvederà con la legge di approvazione del bilancio relativo ai singoli esercizi, o con successivi provvedimenti di variazione di bilancio ai sensi dell'art. 49 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Per la concessione dei contributi in capitale a rimborso di cui agli articoli 3, 5, 7 e 10 è autorizzata per il triennio 1980-82 la spesa di lire 25.000 milioni, di cui 5.000 milioni per il 1980.

Alla determinazione delle spesa relativa agli anni successivi si provvede con la legge di approvazione dei bilanci dei relativi esercizi, ai sensi del quarto comma dell'art. 25 della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazione a carico degli esercizi futuri, sempreché l'inizio delle opere avvenga entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

L'onere di cui al precedente quarto comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte II « Spese per i programmi di sviluppo », ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 1 « Costruzione e gestione di asili nido », tabella relativa a « Previsioni di spesa riferite a nuovi previsti provvedimenti legislativi ».

Al finanziamento dell'onere di lire 5.000 milioni per l'anno 1980 si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per il finanziamento delle spese d'investimento derivanti da provvedimenti legislativi finanziate con mutuo » iscritto al cap. 2.5.2.1.2.958 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

In relazione a quanto previsto dai precedenti commi, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito nella parte II, ambito 2, settore 2, obiettivo 2, progetto 1 il cap. 2.2.2.2.1.1028 « Contributi regionali in capitale a rimborso a favore di comuni e consorzi di comuni per il completamento e la costruzione di asili nido » e con la dotazione finanziaria di competenza e di cassa di lire 5.000 milioni.

In relazione a quanto disposto dall'art. 3, ultimo comma, e dagli articoli 5, 7 e 10 nello stato di previsione delle entrate del bilancio per l'esercizio finanziario 1980, è istituito per memoria, nel titolo 4, categoria 3, il cap. 4.3.1029 « Rimborso da parte degli enti beneficiari dei contributi in capitale a rimborso concessi per il completamento e la costruzione di asili nido ».

Al finanziamento per l'anno 1980 delle spese per l'assegnazione dei contributi di gestione degli asili nido si provvede mediante impiego delle somme già iscritte nello stato di previsione delle spese del bilancio rispettivamente per lire 9.000 milioni al cap. 1.2.2.2.1.378 e per lire 5.000 milioni al capitolo 1.2.2.2.1.950.

Limitatamente all'anno 1980 le spese connesse all'assegnazione dei contributi di gestione di asili nido trasferiti ai comuni dalla soppressa O.N.M.I. fanno carico al cap. 1.2.2.1.2.375 iscritto nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Alla determinazione della spesa relativa agli anni successivi si provvederà con la legge di approvazione del bilancio dei relativi esercizi ai sensi dell'art. 22, primo comma, della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34.

Con le leggi di approvazione del bilancio sarà altresì specificata la quota della spesa da finanziare mediante impiego delle assegnazioni statali spettanti alla Regione ai sensi della legge 29 novembre 1977, n. 891, e la quota della spesa da finanziare mediante impiego di mezzi ordinari iscritti nello stato di previsione delle entrate del bilancio regionale.

Art. 15.

Norme finanziarie

Per la concessione dei contributi in capitale di cui al precedente art. 12 è autorizzata per gli anni 1980 e 1981 la spesa rispettivamente di lire 1.500 milioni e 1.400 milioni.

La giunta regionale è autorizzata ad assumere obbligazioni a carico di entrambi gli esercizi 1980 e 1981, semprechè le opere abbiano inizio entro l'esercizio in cui è assunta l'obbligazione.

L'onere di cui al precedente primo comma trova copertura nel bilancio pluriennale 1980-82 nella parte I « Spese per lo adempimento di funzioni normali », ambito 2, settore 2, finalità 1, attività 2 « Interventi ex O.N.M.I. ».

Al finanziamento dell'onere di lire 1.500 milioni previsto per il 1980, si provvede mediante impiego per pari quota del « Fondo globale per oneri relativi a spese di investimento per lo adempimento di funzioni normali derivanti da nuovi provvedimenti legislativi regionali » iscritto al cap. 1.5.2.1.2.734 dello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980.

Conseguentemente, nello stato di previsione delle spese del bilancio per l'esercizio finanziario 1980 è istituito nella parte I, ambito 2, settore 2, finalità 1, attività 2, il cap. 1.2.2.1.2.1030 « Contributi in capitale ai comuni per la sistemazione, ristrutturazione, ampliamento di asili nido già gestiti dall'O.N.M.I., nonchè per l'acquisto di detti immobili » e con la dotazione finanziaria, di competenza e di cassa, di lire 1.500 milioni.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 27 marzo 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 aprile 1980, n. prot.* 20702/5371)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. 55.

Distacco dal comune di Bregnano dell'area identificata dai mappali 1191, 1192, 2821/a, 2821/b, 2821/c e relativa aggregazione al comune di Rovellasca.

(*Pubblicata nel 1° suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n. 20 del 14 maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE

HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO

HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

L'area identificata dai mappali 1191, 1192, 2821/a, 2821/b, 2821/c del comune di Bregnano in provincia di Como è distaccata dal comune di Bregnano ed aggregata al comune di Rovellasca con la circoscrizione territoriale risultante dalla pianta planimetrica e dalla relazione descrittiva dei confini annesse alla presente legge.

Art. 2.

I rapporti patrimoniali ed economici finanziari conseguenti alla modifica delle circoscrizioni comunali di cui al precedente articolo saranno regolati dall'amministrazione provinciale di Como, ai sensi e per gli effetti degli articoli 12 e seguenti della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52.

Art. 3.

L'amministrazione comunale di Rovellasca provvederà a modificare lo strumento urbanistico vigente nel proprio comune, estendendo la pianificazione alla nuova area annessa.

Art. 4.

Alla liquidazione ed al rimborso delle spese sostenute dalla provincia, in attuazione delle funzioni delegate di cui al precedente articolo, si provvederà con atto deliberativo della giunta regionale ai sensi dell'art. 17 della legge regionale 2 dicembre 1973, n. 52, e con imputazione della spesa al capitolo relativo a « Rimborso alle province ed ai comuni delle spese sostenute per l'esercizio delle funzioni demandate dalla Regione in materia di circoscrizioni comunali », annualmente iscritto fra le spese correnti obbligatorie dei singoli bilanci regionali di competenza.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 aprile 1980, n. prot.* 20402/5369)

(*Omissis*).

LEGGE REGIONALE 10 maggio 1980, n. **56.**

Modifica dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24: « Procedure per la realizzazione del piano sanitario regionale e proroga della legge regionale 3 settembre 1974, n. 55 ».

(*Pubblicata nel* 1° *suppl. ord. al* Bollettino ufficiale *della Regione n.* 20 *del* 14 *maggio* 1980)

IL CONSIGLIO REGIONALE
HA APPROVATO

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO
HA APPOSTO IL VISTO

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il primo comma dell'art. 5 della legge regionale 10 febbraio 1979, n. 24, è sostituito dal seguente:

« E' istituito il comitato regionale per la programmazione sanitaria; il comitato è composto di 18 membri, scelti anche fra persone estranee all'amministrazione regionale, esperti in discipline sanitarie, economiche e giuridiche, ed integrato dai dirigenti dei competenti servizi della giunta regionale e dai coordinatori delle commissioni di studio ».

Il terzo comma del suddetto art. 5 è sostituito dai seguenti:

« Il presidente del comitato è nominato dalla giunta regionale su proposta dell'assessore alla sanità tra gli esperti che compongono il comitato stesso ».

« Il presidente convoca e presiede il comitato e sovraintende all'attività delle commissioni di studio di cui al precedente art. 4 ».

« La giunta regionale nomina una segreteria di coordinamento del comitato di cui fanno parte il presidente del comitato, che la presiede, il dirigente del servizio programmazione del settore sanità nonchè tre esperti componenti il comitato stesso ».

« La segreteria di coordinamento svolge funzioni istruttorie dei lavori del comitato e collabora con il presidente nella definizione del programma di attività e dell'ordine dei lavori ».

« I dirigenti dei competenti servizi, allo scadere dell'incarico di direzione, continuano a far parte in soprannumero del comitato in qualità di esperti per tutto il periodo di durata in carica del comitato stesso ».

« Il comitato, per l'alaborazione delle proposte di piano e per l'analisi di problemi di particolare complessità, può articolarsi in gruppi di lavoro interdisciplinari con la partecipazione anche di esperti esterni con specifica competenza nelle discipline interessate ».

Art. 2.

Nella prima applicazione della presente legge, la giunta regionale provvede, entro trenta giorni dall'entrata in vigore della stessa, con propria delibera, a nominare tre esperti designati dalle organizzazioni sindacali dei lavoratori dipendenti maggiormente rappresentative a livello regionale e un rappresentante della spedalità privata e a confermare il presidente del comitato ed i componenti la segreteria di coordinamento in carica.

Art. 3.

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'art. 43 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della data della sua pubblicazione nel Bollettino ufficiale della regione Lombardia.

La presente legge regionale è pubblicata nel Bollettino ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della regione Lombardia.

Milano, addì 10 maggio 1980

GUZZETTI

(*Approvata dal consiglio regionale nella seduta del 2 aprile 1980 e vistata dal commissario del Governo con nota del 30 aprile 1980, n. prot.* 20802/5412)

(6151)

La « Gazzetta Ufficiale » e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso l'Agenzia dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato in ROMA, piazza G. Verdi, 10; presso le librerie concessionarie di: BARI, via Sparano, 134 — BOLOGNA, piazza dei Tribunali, 5/F — FIRENZE, via Cavour, 46/r — GENOVA, via XII Ottobre, 172/r — MILANO, Galleria Vittorio Emanuele, 3 — NAPOLI, via Chiaia, 5 — PALERMO, via Ruggero Settimo, 37 — ROMA, via del Tritone, 61/A — TORINO, via Roma, 80 e presso le librerie depositarie nei capoluoghi di provincia. Le richieste per corrispondenza devono essere inviate all'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato — Direzione Commerciale — Piazza G. Verdi, 10 — 00100 Roma, versando l'importo, maggiorato delle spese di spedizione a mezzo del c/c postale n. 387001. Le inserzioni come da norme riportate nella testata della parte seconda, si ricevono in Roma (Ufficio Inserzioni — Piazza G. Verdi, 10). Le suddette librerie concessionarie possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano e accompagnati dal relativo importo

ERNESTO LUPO, *direttore* DINO EGIDIO MARTINA, *redattore*

Roma - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato - S. (c. m. 411100802410)